

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE ESTUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Scienze Politiche,
Relazioni Internazionali, Diritti Umani.



MIGRAZIONI E SFIDE NEL CONTESTO DEL
REGOLAMENTO DI DUBLINO: UN'ANALISI
DELLE CRITICITÀ E POSSIBILI SOLUZIONI.

Relatore: Prof. Mario Pomini

Laureando: Karin
Collavino
matricola
N.2005315

A.A. 2023/2024

Indice

1. Politiche migratorie e percezione in Italia

- 1.1 Arrivi e numero di morti in Italia
- 1.2 Percezione errata sull'impatto effettivo del fenomeno migratorio;
criminalizzazione migranti
- 1.3 L'economia si globalizza, la politica si rinazionalizza
- 1.4 Stratificazione della mobilità

2. Regolamento di Dublino

- 2.1 Che cos'è il Regolamento di Dublino?
- 2.2 Fattori di crisi e tentativi di riforma di Dublino III
- 2.3 Patto europeo sulla migrazione e sull'asilo 23 settembre 2020
- 2.4 Proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione

3. Politiche possibili

- 3.1 Superamento del Regolamento di Dublino? Libertà di scelta di
residenza per i rifugiati, con condivisione dei costi
- 3.2 Evitare pratiche illegali – “Trieste è bella di notte”
- 3.3 Ampliamento corridoi umanitari
- 3.4 Diffusione cultura dell'accoglienza e della co-responsabilità –
accoglienza in famiglia come percorso di integrazione

Introduzione

L'attuale contesto politico e sociale in Italia è caratterizzato da una complessa rete di politiche migratorie e da una percezione distorta e spesso negativa nei confronti dei migranti. La questione della migrazione è diventata un tema centrale di dibattito, coinvolgendo non solo istituzioni e organizzazioni, ma anche la società civile nel suo complesso. In questo contesto, si pongono in luce le controversie legate al Regolamento di Dublino, che regola la responsabilità dello Stato membro per la valutazione delle richieste di asilo. La percezione errata legata ai migranti spesso si basa su pregiudizi e stereotipi che alimentano la diffidenza e la paura, anziché promuovere la comprensione e l'accoglienza reciproca. È fondamentale affrontare questa percezione distorta attraverso un'analisi critica e una sensibilizzazione che metta in luce la ricchezza e la diversità culturale portata dai migranti. Tuttavia, le controversie legate al Regolamento di Dublino evidenziano le sfide e le disparità tra i Paesi membri dell'Unione Europea nell'affrontare la questione migratoria in modo equo e solidale. La necessità di condividere doveri e oneri legati all'accoglienza e alla gestione dei flussi migratori diventa imperativa per garantire una risposta efficace e umana alle sfide globali legate alla migrazione. Nel contesto italiano, in particolare, emerge la necessità di promuovere una maggiore cooperazione e solidarietà tra le istituzioni nazionali, regionali e locali, al fine di affrontare congiuntamente le sfide legate all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Solo attraverso una collaborazione sinergica e un impegno comune è possibile costruire una società inclusiva e rispettosa dei diritti umani di tutti, indipendentemente dalla loro provenienza. La presente tesi si propone quindi di analizzare in profondità le politiche migratorie in Italia, focalizzandosi sulla percezione errata legata ai migranti e sulle controversie legate al Regolamento di Dublino. Attraverso uno studio approfondito delle politiche attuali e delle dinamiche sociali in gioco, si intende individuare possibili soluzioni e strategie per favorire una gestione più equa, solidale ed efficace della migrazione nel contesto italiano e europeo. La ricerca si baserà su un'analisi multidisciplinare che includerà approcci sociologici, giuridici e politici, al fine di fornire una visione complessiva e articolata della questione migratoria e delle sue implicazioni sul piano sociale, economico e culturale. Attraverso lo studio di casi concreti, testimonianze e dati statistici, la tesi si

propone di offrire una panoramica esaustiva e analitica sulle sfide e le opportunità legate alla gestione dei flussi migratori in Italia. In conclusione, la tesi si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni e gli attori coinvolti sulla necessità di promuovere politiche migratorie basate sui principi di solidarietà, accoglienza e rispetto dei diritti umani. Solo attraverso un dialogo aperto, una collaborazione concreta e un impegno condiviso sarà possibile superare le controversie e le sfide legate alla migrazione, costruendo insieme un futuro più inclusivo, equo e sostenibile per tutti i membri della società.

1. Politiche migratorie e percezione in Italia.

1.1 Arrivi e numero di morti in Italia.

L'Italia negli ultimi decenni si è trasformata da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione, e i flussi migratori influiscono oggi sulla crescita e lo sviluppo nazionale. La politica migratoria italiana è il risultato di varie componenti, quali le strategie di coordinamento a livello europeo, la cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine e di transito dei migranti e multilaterale in ambito OIM, l'organizzazione Internazionale per le Migrazioni, e altre agenzie del settore (in particolare l'UNHCR, *The UN Refugee Agency*, per il settore dei rifugiati).

Nel 2018 le emigrazioni, in Italia, sono state 157 mila (+1,2% sul 2017), mentre le immigrazioni sono state 332 mila, per la prima volta in calo rispetto all'anno precedente (-3,2% rispetto al 2017) dopo i costanti incrementi registrati tra 2014 e 2017.

Nel 2019, le emigrazioni registrate sono poco meno di 180 mila (+14,4% sul 2018), le immigrazioni sono state stabili rispetto al 2018 (circa 330 mila; +0,1%). Tuttavia, si registra una diminuzione dell'entrata di cittadini stranieri (265mila; -7,3%), mentre sono in forte aumento i rimpatri degli italiani (68mila; +46%).

Nel 2020, le emigrazioni sono state poco meno di 160 mila (-10,9% sul 2019), le immigrazioni circa 248 mila (-25,6%). Durante quest'anno, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche sono state ovviamente fortemente influenzate dalle limitazioni alla mobilità interna ed internazionale causata dalla pandemia Covid – 19.

Nel 2021, si è registrato un aumento delle immigrazioni (oltre 318 mila; +28,6%) mentre una diminuzione delle emigrazioni dei cittadini italiani (poco più di 158 mila; -1% sul 2020). Se nel 2020 le misure di contrasto alla diffusione della pandemia avevano diminuito la migrazione, nel 2021 le misure di contenimento meno restrittive hanno favorito un lento riavvio della mobilità. I dati provvisori riferiti al periodo gennaio-ottobre 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, evidenziano un ulteriore moderato incremento dei flussi migratori interni (+4%) e dall'estero (+13%) e una forte riduzione dei flussi in uscita dal Paese (-20%). Tutti i dati qui riportati fanno riferimento ai Report annuali sulle migrazioni interne e

internazionali della popolazione residente dell'ISTAT¹. Operiamo ora una comparazione tra i numeri di migranti sbarcati in Italia durante il corso degli anni. Secondo i dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza, nel 2016 si sono registrati 181 436 sbarchi, mentre nel 2017 sono scesi a 119 310 (-34,24%).

Ancora, nel 2018 sono stati segnalati 23 370 sbarchi, si registra quindi un ulteriore calo rispetto ai due anni precedenti (-87,12% rispetto al 2016; -80,42% rispetto al 2017).

Nel 2019 sono avvenuti 11 471 sbarchi (un calo del 50,92% rispetto all'anno precedente). L'anno seguente, il 2020, ha visto un lieve aumento di sbarchi, se ne sono registrati 31.154. Come abbiamo precedentemente precisato, numeri così bassi sono dovuti alle restrizioni date dai governi per limitare la diffusione del Covid – 19. Nel 2021, ce ne sono stati 67 040, mentre nel 2022 sono stati 105 129. Ad oggi (28 – 11- 2023), ne abbiamo finora registrati 151 384².

L'OIM, fondata nel 1951 è l'Agenzia leader a livello globale in tema di migrazione. In questi ultimi anni, l'OIM sta sperimentando una forte crescita, a testimonianza del ruolo sempre più cruciale che il tema riveste a livello mondiale. Ne sono stati infatti ampliati i settori di intervento, ed è stato avviato un regolare dialogo sulle politiche migratorie. L'OIM è stata fino al 2016 un'Agenzia indipendente rispetto alle Nazioni Unite, con cui ha tuttavia sempre collaborato strettamente in diversi contesti. Dal settembre 2016, grazie ad uno specifico accordo di partenariato, l'OIM è diventata agenzia collegata del sistema delle Nazioni Unite ed ha aggiunto alla sua denominazione “*The UN Migration Agency*”³.

Il progetto *Missing Migrants* dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni traccia gli incidenti che coinvolgono migranti, inclusi rifugiati e richiedenti asilo, che sono morti o sono scomparsi nel percorso di migrazione verso una destinazione internazionale (in particolare dopo la tragedia del naufragio di

¹ ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, Report annuale Migrazione Anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 in corso di verifica.

² Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Cruscotto statistico giornaliero relativo al fenomeno degli sbarchi e l'accoglienza dei migranti presso strutture gestite dalla Direzione dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo.

³ OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, 27 Ottobre 2023.

Lampedusa nell'Ottobre 2013, in cui sono state registrate 368 morti). Il progetto è l'unico esistente *open – access – database* a livello globale contenente dati riguardanti le morti durante il tragitto dei migranti. I dati del Progetto sono inoltre utilizzati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che dovrebbe a sua volta aggiornare, in seguito alla consultazione dei dati dell'OIM, i suoi indicatori per lo sviluppo sostenibile. I cosiddetti *Sustainable Development Goals*, *SDGs*, approvati nel 2015, sono 17 obiettivi interconnessi che dovrebbero rappresentare la strategia per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti entro il 2030⁴. Il programma si presenta quale base per costruire un mondo ambientalmente, economicamente e socialmente sostenibile.

Il Progetto mira anche ad informare il *Global Compact* per la Migrazione affinché questo riceva tutti i dati necessari per poter cercare di individuare ulteriori procedure e definire impegni condivisi da parte della comunità internazionale al fine di una migliore gestione dei fenomeni migratori a livello globale e della valorizzazione della mobilità umana quale motore dei processi di sviluppo sostenibile. Oltre al database, il Progetto pubblica *reports, briefings, infographics* con analisi relative ai dati per ogni regione geografica, rischi su eventuali rotte migratorie irregolari, ed eventuali problemi legati all'identificazione dei migranti.

Secondo l'ente scientifico indipendente ISMU, Iniziative e Studi sulla Multietnicità, il viaggio verso l'Italia si conferma essere quello più pericoloso sulla rotta mediterranea. Infatti, è quello in cui si registrano i più alti numeri di morti e dispersi sulle tre rotte mediterranee, la centrale verso l'Italia, l'orientale che porta in Grecia e quella occidentale verso la Spagna⁵. Nell'ultimo decennio gli eventi fatali avvenuti durante la traversata del Mediterraneo Centrale verso l'Italia rappresentano mediamente il 76% del totale degli eventi accaduti sulle tre rotte, con proporzioni particolarmente elevate negli

anni 2014 (95%), 2016 e 2017 (90%); e anche il 2023, anche se non ancora concluso, registra il 90% degli eventi fatali del Mediterraneo Centrale⁶.

⁴ Organizzazione delle Nazioni Unite, “*Sustainable Development Goals*”, 27 Ottobre 2023.

⁵ ISMU, Iniziative e Studi sulla Multietnicità, comunicato stampa *Dal 2014 sono più di 28mila i migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo*, Milano, 2 Ottobre 2023.

⁶ ISMU, comunicato stampa *Dal 2014 sono più di 28mila i migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo*, Milano, 2 Ottobre 2023.




Figura 1.1 grafico Migranti giunti via mare in Italia Anni 2013 – 2023.

Fonte: elaborazioni ISMU ETS su dati Ministero dell’Interno.

Tra il 2014 e il 2021, oltre 24 400 persone hanno perso la vita o sono scomparse mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo. Secondo i dati dell’UNHCR, si registrano sulle rotte Mediterranee 1485 morti nel 2016, 795 nel 2017, 670 nel 2018, 272 nel 2019, 562 nel 2020, 864 nel 2021, 775 nel 2022, 983 ad oggi (28 – 11 – 2023)⁷.

Oltre al numero di morti in mare, l’UNHCR richiama l’attenzione su ulteriori abusi di cui i migranti sono vittima lungo le rotte terrestri. In particolare, si segnalano incidenti e rischi maggiori durante l’attraversamento di paesi d’origine e/o transito, tra cui Eritrea, Somalia, Gibuti, Etiopia, Sudan, Libia.

Da quando Salvini a giugno 2018 ha dichiarato i porti italiani “chiusi” è iniziata quella che è stata identificata come la “crisi in mare”. Alle imbarcazioni, soprattutto delle ONG, che soccorrevano i migranti provenienti dalla rotta centrale del Mediterraneo, l’Italia non ha più assegnato porti di sbarco sul territorio, i cosiddetti *place of safety*. Secondo la Convenzione internazionale di Amburgo del 27 Aprile 1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, l’obbligo di prestare soccorso si completa con lo sbarco in un *place of safety*, che consiste in un luogo in grado di fornire le garanzie fondamentali ai naufraghi. Ovvero, un luogo sicuro in cui la vita dei naufraghi non sia in pericolo, le loro necessità primarie (quali

⁷ UNHCR, The UN Refugee Agency, Operational Data Portal, *Dead and Missing at Sea Mediterranean and Northwest African maritime routes*.

cibo, alloggio e cure mediche) siano soddisfatte, e da dove il loro trasporto possa essere organizzato verso una destinazione finale.

Per molti è valida l'idea secondo cui meno partenze ci sono, meno morti ci saranno. Tuttavia, durante il mandato Salvini, a una riduzione delle partenze del 60% si è registrato un aumento delle morti in mare pari al 19%⁸. Questo anche dovuto alle politiche che aumentavano il ritardo degli ingressi in porto delle navi e conseguentemente anche le complicanze legate allo sbarco delle persone.

In Italia si raggiungerà una fase di controllo frontiere piuttosto che di salvataggio di vite umane. A Frontex, *Frontières extérieures*, ovvero l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, sarà affidata l'operazione Triton. L'operazione, come già precisato, sarà incentrata principalmente sul mantenimento della sicurezza alle frontiere anziché sul salvataggio di persone in difficoltà. Per questo motivo, in questo contesto, agitano le ONG, per far sì che possano essere salvate vite umane nel maggior numero possibile. Questo passaggio comporterà non poche complicazioni riguardanti le operazioni in mare. Infatti, dati i numeri in aumento registrati negli ultimi anni, le operazioni di salvataggio risulteranno particolarmente difficili da gestire dalle sole ONG⁹. In aggiunta, dato l'utilizzo inevitabile di imbarcazioni private, si registrerà anche un aumento delle indagini a cui l'operato delle stesse ONG sarà sottoposto. Verranno infatti interrogate sul loro operato, verranno incolpate di favorire l'arrivo di migranti irregolari, fino addirittura ad essere etichettate come collaboratori dei trafficanti di esseri umani. Tutto ciò comporterà semplicemente il prolungarsi dell'attesa dei migranti, che saranno costretti a rimanere confinati in una barca per la burocrazia e i controlli richiesti.

⁸ ISPI, *Migrazioni nel Mediterraneo: tutti i numeri*, Matteo Villa, 22 Febbraio 2020.

⁹ Coccia Benedetto e Ricci Antonio, 2022, *Ospiti Indesiderati. Il diritto d'asilo a 70 anni dalla Convenzione ONU sui rifugiati*.

Ong (caso)	Dove	Aperta	Chiusa	Esito / Stato
Sea-Watch	Italia	aprile 2017	giugno 2018	Archiviazione.
Open Arms (Golfo Azzurro) e Jugend Rettet	Italia	maggio 2017	giugno 2018	Archiviazione.
Jugend Rettet (Iuventa)	Italia	agosto 2017		Indagini preliminari. Associazione a delinquere stralciata (a marzo 2018).
Open Arms	Italia	marzo 2018	maggio 2019 (Catania)	Nave sequestrata (marzo - maggio 2018). Indagini preliminari (Ragusa) + archiviazione (Catania)
Mission Lifeline	Malta	giugno 2018	gennaio 2020	Processo. Primo grado: multa di €10.000. Appello: assoluzione.
Sea-Watch (Sea-Watch 3)	Malta	luglio 2018		Nave sequestrata (luglio - ottobre 2018).
Aquarius	Italia	novembre 2018		Nave sequestrata (novembre 2018 - gennaio 2019).
Sea-Watch (Sea-Watch 3)	Italia	gennaio 2019		Nave sequestrata (gennaio 2019).
Mediterranea (Mare Jonio)	Italia	marzo 2019	gennaio 2020	Nave sequestrata (marzo 2019). Archiviazione.
Mediterranea (Mare Jonio)	Italia	maggio 2019		Nave sequestrata (maggio - agosto 2019).
Sea-Watch (Sea-Watch 3)	Italia	giugno 2019		Capitana agli arresti domiciliari, poi rilasciata (giugno - luglio 2019). Nave sequestrata (giugno - dicembre 2019).
Mediterranea (Alex)	Italia	luglio 2019		Nave sequestrata (luglio 2019 - oggi).
Open Arms	Italia	agosto 2019		Nave sequestrata (agosto 2019).
Mediterranea (Mare Jonio)	Italia	settembre 2019		Nave sequestrata (settembre 2019 - febbraio 2020) e €300.000 di multa.
Mission Lifeline (Eleonore)	Italia	settembre 2019		Nave sequestrata (settembre 2019 - oggi) e €300.000 di multa.

Figura 1.2 Elenco di alcune inchieste giudiziarie indirizzate ad indagare l'operato delle ONG.

Fonte: ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 21 gennaio 2020.

Tra le inchieste indirizzate ad indagare l'operato delle ONG, quattro risultano archiviate prima di giungere a processo ed una ha portato ad un'assoluzione¹⁰. Tutte le altre risultano essere ancora aperte. Nonostante questo, a molte di queste è stata sequestrata l'imbarcazione e complessivamente la durata dei sequestri è stata di 45 mesi, concentrati soprattutto nei mesi estivi, ovvero quelli in cui generalmente aumentano le partenze dalle coste e, quindi, il bisogno di operare salvataggi in mare. Ormai, le operazioni salvavita si pensa siano strettamente e unicamente correlate ai trafficanti di vite umane. I sostenitori di questa teoria si presentano tuttavia quali denigratori del diritto alla vita, pur essendo questo un diritto umano universale. Nondimeno, all'interno delle convenzioni internazionali, quali ad esempio la Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR) e la Convenzione Solas per la salvaguardia della vita umana in mare, si afferma il principio secondo cui il diritto alla vita deve essere tutelato. In particolare, la Commissione europea ne la Raccomandazione (UE) 2020/1365 del 23 Settembre sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle operazioni condotte da navi

¹⁰ ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, *Migrazioni nel Mediterraneo: tutti i numeri*, 21 Gennaio 2020.

possedute o gestite da soggetti privati a fini di attività di ricerca e soccorso, afferma che

l'obbligatorietà di prestare assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare è un obbligo giuridico che incombe agli Stati membri in virtù del diritto internazionale consuetudinario e convenzionale, in particolare della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS, 1974), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1979) e della Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (Convenzione SAR, 1979), come pure del diritto dell'Unione. L'Unione europea è parte contraente dell'UNCLOS¹¹.

Secondo la Raccomandazione in questione, gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro in modo tale da ridurre il numero di vittime registrate in mare, per poter tutelare maggiormente la sicurezza della navigazione e poter garantire un'efficace e migliore gestione della migrazione.

1.2 Percezione errata sull'impatto effettivo del fenomeno migratorio;
criminalizzazione migranti.

Il 27 agosto 2018, l'Istituto di ricerca Carlo Cattaneo ha pubblicato un'analisi dei dati dell'Eurobarometro sull'immigrazione in Europa, operando un confronto tra i numeri dell'immigrazione reale e quella percepita. L'analisi rivela che in tutti i paesi dell'UE la percezione degli intervistati riguardo alla percentuale degli immigrati rispetto alla popolazione complessiva supera la realtà dei numeri. È sovrastimata la presenza degli immigrati non UE sul territorio: se la reale presenza si aggira attorno al 7.2%, la percezione incrementa il dato arrivando fino al 16.7%. In Italia si registra inoltre il divario più ampio, l'errore di percezione è attestato a 17.4%, seguita da Portogallo (14.6%), Spagna (14.4%), Regno Unito (12.8%)¹². Il divario inizia a scendere nei paesi nordici come Svezia, Danimarca e Finlandia.

Altri dati significativi emergono dalla relazione tra dati NIM del *Pew Research Institute*, indice che misura il grado di sentimento nazionalista, anti immigrati e contrario alle minoranze religiose, ed errore percettivo. L'Istituto Carlo Cattaneo rileva che esiste una correlazione positiva tra indice NIM ed errore di percezione.

¹¹ Raccomandazione UE 2020/1365 della Commissione del 23 Settembre sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle operazioni condotte da navi possedute o gestite da soggetti privati a fini di attività di ricerca e soccorso.

¹² Istituto Cattaneo, *Immigrazione in Italia: tra realtà e percezione*, 27 Agosto 2018.

Infatti, laddove il NIM è elevato, ovvero quei paesi in cui prevale un sentimento nazionalista e ostile ai migranti, si rileva anche un elevato errore percettivo.

Fig. 2. *Immigrazione nell'Unione Europea tra realtà e percezione (2017)*
 % di immigrati da paesi non-UE reale (Eurostat) e percepita (Eurobarometro), differenza in p.p.




Figura 1.3 Il grafico sopra riportato ci mostra la percentuale di immigrati da paesi non-UE reale e quella percepita, mostrando la differenza paese per paese.

Fonte: elaborazione Istituto Cattaneo su dati Eurobarometri e Eurostat, 2017.

Gli errori di percezione sul fenomeno migratorio segnalano l'esistenza di scarsa informazione dell'opinione pubblica sulla tematica, oltre che essere sintomo di pregiudizi e stereotipi che col tempo hanno inevitabilmente condizionato la mentalità della società in cui siamo immersi, contribuendo a creare una visione limitata e impermeabile ai fatti. Purtroppo, pur dimostrando la realtà con i dati empirici, in molti tendono a negare gli stessi. Infatti, prevale il sentimento di disprezzo e odio nei confronti del nuovo arrivato, piuttosto che di apprezzamento e accoglienza. In ogni caso, l'Italia si colloca tra i paesi più estremi e ostili verso i migranti e le minoranze.




Figura 1.4 Relazione tra indice di nazionalismo ed errore di percezione sulla presenza di immigrati in 13 paesi europei. L'Italia si colloca tra i paesi con uno dei più elevati errori di percezione. Fonte: elaborazione dell'istituto Cattaneo su dati del Pew Research Center (indice NIM) e dell'Eurobarometro.

Gli italiani, mostrandosi così diffidenti nei confronti dei migranti, non comprendono a fondo i reali benefici che l'immigrazione porta all'economia e alla società. Bisognerebbe far comprendere loro che il modello domanda – offerta non è applicabile al fenomeno dell'immigrazione, in modo tale che questi possano forse rendersi conto dei reali vantaggi apportati alla società.

È pensiero comune ritenere che l'arrivo di persone nuove possa peggiorare la condizione di chi è già presente sul territorio, così però non è. Invece, i nuovi arrivati, spendendo il loro stipendio nel paese d'arrivo, contribuiranno a creare nuova domanda, e quindi, ulteriori posti di lavoro. Questo provocherà un aumento dei salari, anche a bassa qualifica, che compenserà lo spostamento dell'offerta di lavoro, lasciando invariati salari e tasso di disoccupazione. In conclusione, un afflusso di migranti accrescerà la domanda di lavoro oltre a far accrescere anche l'offerta di lavoratori. Tutto ciò non si registrerà soltanto nel caso in cui i nuovi arrivati non spendano i loro guadagni in quella comunità, nel qual caso è vero che non produrrebbero crescita economica. Difficilmente però la spesa di una persona che cerca di inserirsi in un altro paese viene fatta altrove.

Oltre a ciò, un aumento di arrivi ha un impatto negativo molto limitato sui salari o sulle prospettive occupazionali della popolazione autoctona. Anzi, in alcuni casi il

loro arrivo permette ai lavoratori autoctoni di poter accedere a posizioni lavorative meglio remunerate. I vecchi lavoratori saranno promossi a posizioni superiori, mentre i migranti accederanno a quelle inferiori, ad esempio quelle in cui non è richiesto un buon livello della lingua del paese di arrivo.

Non solo, spesse volte, i lavoratori a “bassa qualifica” non danneggiano i salari e le possibilità di impiego degli autoctoni in quanto spesso sono proprio loro a svolgere quelle mansioni che gli autoctoni si rifiutano di svolgere, pur magari essendo essi stessi disoccupati. Infatti, spesso sono proprio gli stranieri a svolgere i lavori cosiddetti delle 5 P: pesanti, precari, pericolosi, poco pagati, penalizzati (socialmente). Lavori che quindi non verrebbero scelti da nessuno, e che vengono svolti da chi non ha altra scelta¹³.

Inoltre, il 15 luglio 2020 il ministero del Lavoro ha pubblicato il X rapporto annuale sugli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, in cui si può evidenziare come il tasso di occupazione straniera (60.1%) sia addirittura superiore a quello degli italiani (58.8%). Oltre a ciò, si sottolinea un tasso di inattività degli italiani (34.9%) superiore a quello degli stranieri (30.2%)¹⁴.

CITTADINANZA	Tasso di occupazione (15-64 anni)			Tasso di disoccupazione (15 anni e oltre)			Tasso di inattività (15-64 anni)		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Italiani	67,3	50,2	58,8	8,8	10,4	9,5	26,0	43,9	34,9
UE	74,1	55,0	62,8	12,1	15,6	14,0	15,7	34,7	26,9
Extra UE	74,0	46,5	60,1	11,7	16,7	13,8	16,2	43,9	30,2
di cui: Albania	72,4	38,6	56,2	13,7	18,1	15,2	16,3	52,9	33,9
Bangladesh	83,5	10,7	61,4	7,1	32,6	8,9	10,1	84,1	32,6
Rep. Pop. Cinese	81,2	69,8	75,5	2,3	3,6	2,9	16,9	27,6	22,2
Ecuador	72,8	57,8	65,0	9,5	16,2	12,7	19,9	31,3	25,8
Egitto	85,2	7,5	61,7	6,7	54,3	10,1	8,7	83,5	31,4
Filippine	80,4	80,4	80,4	4,9	5,0	4,9	15,4	15,2	15,3
Ghana	64,9	22,3	52,5	12,6	52,7	20,9	25,7	52,9	33,6
India	83,0	16,0	55,3	6,2	32,5	10,5	11,5	76,2	38,3
Marocco	66,1	19,4	44,3	18,7	36,4	23,0	18,9	69,6	42,5
Moldavia	79,6	63,1	68,3	7,1	14,8	12,2	14,3	25,8	22,2
Pakistan	74,5	7,3	52,5	13,5	30,9	14,5	13,8	89,4	38,5
Perù	76,6	66,3	70,7	8,9	12,6	11,0	16,2	23,8	20,6
Sri Lanka (Ceylon)	81,4	49,6	66,7	9,2	17,5	12,3	10,3	39,6	23,9
Tunisia	72,0	20,7	51,9	14,5	39,5	19,6	15,7	65,6	35,2
Ucraina	59,9	66,5	65,0	22,0	12,2	14,3	23,3	23,5	23,5
Totale	68,0	50,1	59,0	9,1	11,1	10,0	25,0	43,5	34,3

¹³ Ambrosini Maurizio e Panichella Nazareno, 2016, *Immigrazione, occupazione e crisi economica in Italia*, p. 115-134, 2011.

¹⁴ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, X rapporto annuale, *Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia*, 25 Luglio 2020.

Figura 1.5 Principali indicatori del mercato del lavoro per cittadinanza e genere (v.a. e %) Anno 2019 Fonte: elaborazioni Applicazioni Data Science – Direzione Studi e Ricerche di Anpal Servizi su microdati RCFL – ISTAT.

In questo caso, bisogna evidenziare il fatto che gli italiani inattivi risultino in maggioranza rispetto agli stranieri. Il tasso di inattività riporta la popolazione non attiva nel mercato del lavoro, e quindi quella parte di popolazione che non è disponibile a lavorare nel mercato. Il fatto che gli stranieri siano meno inattivi degli italiani, e che quindi siano più propensi a lavorare, dovrebbe farci ragionare su certe affermazioni che troppo spesso vengono fatte, quali per esempio: “gli stranieri rubano il lavoro agli italiani”. Ma se gli italiani in primis non sono disposti a ricercare una posizione lavorativa?

Purtroppo, anziché concentrarsi sugli aspetti positivi dell’immigrazione, sulla ricchezza rappresentata da quest’ultima e sulle opportunità che potrebbero nascere, si tende a stigmatizzare e disprezzare queste persone.

Anche i mass media giocano un ruolo fondamentale nel dipingere i nuovi arrivati come un problema anziché una soluzione. Infatti, su temi in merito alla gestione dei flussi migratori si fa riferimento a criminalità e sicurezza piuttosto che dare visibilità al tema dell’accoglienza. Tutto ormai tende ad allarmare anziché tranquillizzare, e questo non migliora la percezione che si ha sul fenomeno all’interno della società. Nonostante ci siano i presupposti per sensibilizzare la società riguardo l’argomento, si preferisce continuare a criminalizzare i migranti connotandoli negativamente. Non avviene soltanto una loro inferiorizzazione, ma addirittura una loro demonizzazione. In particolare, soprattutto i media e i politici, giocano sulla paura, ponendo l’attenzione sul tema dell’insicurezza, però intesa esclusivamente nei termini della possibilità di essere vittima a causa di persone straniere, non italiane. Purtroppo, come abbiamo già affermato precedentemente, il tema non è considerato per l’importanza che ha e le opportunità che crea, ma unicamente per accrescere un sentimento di rigetto e respingimento all’interno della società.

1.3 L’economia si globalizza, la politica si rinazionalizza.

Se da un lato la globalizzazione ha preso il sopravvento, dall’altro gli Stati nazionali tendono verso politiche nazionali. Questo provoca asimmetria tra

l'andamento dell'economia e quello della politica rispetto al fenomeno della globalizzazione. Indubbiamente, la prima risulta essere più veloce rispetto alla seconda. Conseguentemente, assistiamo ad uno squilibrio tra le due. In un mondo che ormai risulta praticamente totalmente globalizzato è impensabile che l'economia e la politica prendano due strade differenti. I confini tendono ad essere ripristinati dagli stati nazionali, pur essendo la sovranità nazionale in primis ad essere sempre più deteriorata e di difficile legittimazione. I poteri statali da sempre hanno cercato di costruire la nazione basandosi sull'identificazione del cittadino con la comunità nazionale, anziché globale, facendosi portatori della difesa dell'identità culturale del paese. Gli Stati nazionali tendono quindi ad aumentare i controlli per cercare di contenere l'arrivo degli stranieri, che sono troppo spesso indesiderati. Si operano dei controlli sia dal basso, coinvolgendo i governi locali (ad esempio controllando l'accesso ai vari servizi), sia dall'esterno, coinvolgendo soggetti privati (quali compagnie aeree, datori di lavoro), sia a livello sovranazionale (Frontex per l'UE).

Inoltre, si tende a voler conservare il benessere e i privilegi arrivando così addirittura a costruire delle barriere fisiche. L'8 ottobre 2021, 12 stati membri dell'UE hanno inviato una lettera indirizzata alla Commissione europea e alla presidenza di turno del consiglio UE in cui sono stati richiesti dei finanziamenti europei per la costruzione di barriere fisiche alle frontiere, in modo tale da bloccare l'arrivo dei migranti. I paesi firmatari erano: Austria, Lituania, Polonia, Danimarca, Repubblica Ceca, Ungheria, Estonia, Lettonia, Bulgaria, Cipro, Grecia, Slovacchia. Nel documento si legge che

i recenti sviluppi alle frontiere esterne dell'UE indicano che l'UE deve adattare il quadro giuridico esistente alle nuove realtà, consentendoci di affrontare adeguatamente i tentativi di strumentalizzazione della migrazione illegale per scopi politici.

Continua il documento,

Per garantire l'integrità e il normale funzionamento dell'area Schengen, tutte le nostre frontiere devono essere protette con il massimo livello di sicurezza, aggiungendo che, le barriere fisiche

sembrano essere un efficace misura di protezione delle frontiere per cui questa misura legittima dovrebbe essere ulteriormente e adeguatamente finanziata dal bilancio dell'UE¹⁵.

Il codice di frontiera di Schengen consente ai paesi dell'UE di "istituire valichi di frontiera condivisi con i rispettivi paesi terzi vicini, presso cui guardie di frontiera di entrambi i paesi effettuano controlli in uscita e in entrata una dopo l'altra in base alla rispettiva legislazione nazionale, sul territorio del paese dell'UE interessato oppure sul territorio di un paese terzo¹⁶". Non è prevista la costruzione di barriere fisiche per proteggere le frontiere esterne dell'UE.

La risposta della Commissione è stata negativa per quanto riguarda l'utilizzo di fondi europei. Tuttavia, non è stata negata loro la possibilità di costruire delle barriere fisiche, pur con l'utilizzo di fondi nazionali e non europei. Alcuni paesi hanno già costruito barriere anti-migrazione, composte da filo spinato e/o muri di mattoni per prevenire l'entrata dei migranti all'interno dei loro territori. Tra questi paesi, l'Ungheria ne ha innalzato uno al confine con la Serbia lungo 175 chilometri e alto 4 metri. La Grecia e la Bulgaria ne hanno realizzato uno al confine con la Turchia, rispettivamente lungo 40 e 176 chilometri. La Lituania ha costruito una barriera alta 2 metri al confine con la Bielorussia¹⁷.

BUILDING COUNTRY	COUNTRY AGAINST WHICH IT IS MADE	STARTING YEAR	REASONS
Spain (1)	Morocco (Ceuta)	1993	Immigration
Spain (2)	Morocco (Melilla)	1996	Immigration
Greece (3)	Turkey	2012	Immigration
Slovakia (4)	Internal cities: Kosice, Velka Ida, Ostrovany	2013- under construction	Segregation, security
Bulgaria (5)	Turkey	2013	Immigration
Hungary (6)	Croatia	2015	Immigration
Hungary (7)	Serbia	2015	Immigration
Macedonia (8)	Greece	2015	Immigration
Austria (9)	Slovenia	2015	Immigration
Slovenia (10)	Croatia	2015	Immigration
United Kingdom (11)	France (port of Calais)	2015	Immigration
Latvia (12)	Russia	2015	Security, territorial tension, smuggling, immigration
Norway (13)	Russia	2016	Security, immigration
Estonia (14)	Russia	2016-2017	Security, territorial tension, immigration
Lithuania (15)	Russia	2017	Security, territorial tension, immigration


¹⁵ Lettera inviata dai 12 Paesi Europei alla Commissione europea, *Adaptation of the EU legal framework to new realities*, 7 Ottobre 2021.

¹⁶ Regolamento (CE) n. [562/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 Marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

¹⁷ ISPI, *I muri che ancora dividono l'Europa*, dossier, 5 Novembre 2019.

Figura 1.6 Il grafico riporta i dati sui muri costruiti dai paesi dell'UE. Dati ricostruiti dagli autori Economist, The (2015), Herrera, Manuel (9-2-2017), JAKEŠEVIĆ, R. and TATALOVIĆ, S. (2016), ACNUR (2017), Jones (2017, 87).

Il *Transnational Institute* (TNI), è un istituto internazionale di ricerca e sensibilizzazione impegnato nella costruzione di un pianeta equo, democratico e sostenibile. Il TNI sottolinea come i membri dell'Unione Europea e dell'area Schengen abbiano costruito, a partire dagli anni '90 ad oggi, quasi 1000 km di muri, pari a sei volte tanto la lunghezza del muro di Berlino. Come possiamo vedere dalla Figura 1.7, negli ultimi anni si è registrato un aumento non indifferente dell'innalzamento di queste barriere¹⁸. Si considera tra questi anche la Macedonia, in quanto rotta balcanica essenziale che attraversa i paesi europei.



Compiled by the authors from: Economist, The (2015), Herrera, Manuel (9-2-2017), JAKEŠEVIĆ, R. and TATALOVIĆ, S. (2016), ACNUR (2017), Jones (2017, 87)

Figura 1.7 Evoluzione dei muri costruiti dai membri dell'Unione Europea, l'area Schengen e Macedonia 1990 – 2017. Fonte: data from the sources: (1) (2) (3) (5) (7) Economist, The (2015), (4) Herrera, Manuel (9-2-2017)(6) JAKEŠEVIĆ, R. and TATALOVIĆ, S. (2016), (8) (9) (10) (11) (13) ACNUR, 2017 (12) (14) (15) Jones, 2017, 87.

Oltre alle barriere collocate sulla terraferma, doveroso è considerare anche le barriere marittime. L'analisi dell'istituto pone la sua attenzione sulle operazioni marittime e dimostra come queste si concentrino più sul contrasto del crimine, piuttosto che sull'attuazione di operazioni di salvataggio in mare. Infatti, nella maggior parte dei casi, l'attenzione è posta sui problemi legati alla sicurezza ed i rifugiati sono visti come minaccia piuttosto che come persone in cerca di un futuro migliore e bisognose di assistenza e protezione.

Purtroppo, la fortificazione delle barriere europee è alimentata dalle idee e narrative xenofobiche proposte anche dai partiti nazionali che stanno acquisendo

¹⁸ Benedicto Ainhoa Ruiz e Brunet Pere, *Building Walls, Fear and securitization in the European Union*, 9 Novembre 2018.

sempre più popolarità. L'approccio che ne consegue è quindi inevitabilmente legato ai tradizionali strumenti di sicurezza: militarismo, controllo e sorveglianza, che creano una situazione estremamente ostile per chi vorrebbe raggiungere un altro paese nel tentativo di migliorare la propria situazione.

Grazie al processo di globalizzazione è stata ottenuta un'unificazione dei mercati a livello mondiale che ha consentito la diffusione delle innovazioni tecnologiche. Inoltre, sono stati progressivamente eliminati gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei capitali. Se da una parte, grazie allo sviluppo della tecnologia, è avvenuto un abbattimento delle barriere spaziali fra le nazioni, dall'altra, ci ritroviamo di fronte ad un aumento di barriere fisiche costruite per bloccare le persone. Si registra una normalizzazione delle barriere nazionali ed etniche, anche in un mondo ormai intrinsecamente interconnesso e interdipendente. Lo straniero è visto con diffidenza, la questione si concentra sul definire la mobilità come pericolosa, minacciosa e preoccupante, mentre l'immobilità rappresenta la normalità, ed è ritenuta necessaria per la sicurezza e la difesa personale.

1.4 Stratificazione della mobilità.

Secondo i “*regimes of mobility*” teorizzati da Nina Glick Schiller e Noel B. Salazar nel 2013, gli stati – nazione favoriscono la mobilità di alcuni, mentre vietano quella di altri, provocando una certa disuguaglianza nell'attribuzione del diritto a muoversi attraverso i confini. Ad alcuni è quindi richiesta una mobilità crescente, mentre ad altri è vietato attraversare le frontiere. Sarà operata una distinzione tra immigrati privilegiati e non, l'immigrazione di alcuni sarà ben accetta, mentre altri saranno invece discriminati. Ad esempio, una distinzione può essere fatta tra l'accoglienza di studiosi laureandi/laureati in cerca di una posizione lavorativa all'estero, ed il respingimento nei confronti dei più poveri in cerca di una migliore condizione lavorativa e sociale. Infatti, assistiamo

da un lato quello dell'accademico cosmopolita dell'alta o media borghesia, che ha sempre a disposizione i visti necessari per varcare senza problemi ogni confine per seguire ovunque i propri interessi [...]; dall'altro quello del povero lavoratore (im)migrante, cacciato dal suo paese dalla povertà o dalla violenza (etnica, religiosa), per il quale la tanto decantata «natura ibrida» rappresenta una concretissima esperienza traumatica, quella di chi non può essere mai in grado di stabilirsi davvero in un posto e di legalizzare il proprio stato, un soggetto per cui atti così semplici

come il valicare una frontiera o il ricongiungersi alla propria famiglia sono esperienze angosciose e richiedono un grande dispendio di energie¹⁹.

Gli studiosi si sono occupati di analizzare il nazionalismo metodologico, che contrappone concetti di mobilità interna ed internazionale, nativo e straniero, e che normalizza l'immobilità, che deve avvenire proprio perché una certa categoria di stranieri non deve poter entrare nel paese. Il nazionalismo metodologico ritiene che lo studio dei processi sociali e storici sia esclusivamente da considerare all'interno dei confini della singola nazione – stato, senza valutare ciò che è all'esterno. Tutto «viene normato, condizionato, limitato, razionalizzato o almeno etichettato dallo Stato nazionale; “ciò che si indaga è l'economia nazionale, la cultura nazionale, la lingua nazionale, la letteratura nazionale, l'opinione pubblica nazionale, la storia nazionale e così via...”²⁰. Si presuppone l'esistenza dello Stato quale unità territoriale chiusa, contrapposta a ciò che si trova all'esterno, in modo tale da poter limitare ciò che è “estraneo”. Secondo questo approccio, la fissità delle culture diventa prassi, e non c'è più la volontà di far incontrare diverse culture per far sì che queste possano influenzarsi tra loro. Questo provoca inevitabilmente un peggioramento evidente nell'accrescere la chiusura mentale della società. Non si analizza il movimento e l'interconnessione della condizione umana. Si pensa che i migranti partano troppo spesso, la gente li etichetta quindi come invasori, ed ecco che secondo il nazionalismo metodologico non dovrebbero potersi spostare dal proprio paese d'origine. L'immigrazione si pensa possa mirare all'omogeneità della popolazione che vive in un determinato territorio, ed è vista come un simbolo di un mondo esterno minaccioso e incontrollabile. Questo provoca una categorizzazione degli stranieri che sono discriminati e si ritrovano in una condizione sociale sfavorevole e precaria, in quanto la società si rifiuta di accettarli.

Ad ogni modo, le persone tendono a emigrare solo se costrette. Infatti, la volontà di rimanere accanto ai propri villaggi è sicuramente più forte del volersi allontanare da casa. È più facile trovare un'occupazione stabile accanto al paese d'origine, dove la struttura dei contatti risulta più solida e profonda. Se sprovvisti

¹⁹ S. Žižek, *Ein Plädoyer für die Intoleranz*, Passagen, Wien 1998, trad. it. *Difesa dell'intolleranza*, Città aperta edizioni, Troina 2003, p. 72.

²⁰ Scuccimarra Luca, *Rileggere il Territorio*, Meridiana, 2004, pp. 279 – 294.

di contatti, saranno infatti svantaggiati. Per questo motivo, le persone tenderanno a non spostarsi eccessivamente.

Inoltre, la natura legata alla vita nella propria comunità rurale potrebbe rappresentare un freno all'emigrazione. Ancora una volta, si preferisce rimanere vicino a casa per poter eventualmente stare accanto ai propri familiari, soprattutto se bisognosi di cure ed attenzioni.

Un altro aspetto da considerare è il rischio che si corre trasferendosi in un altro paese, laddove cultura e ideologie risultano essere totalmente diverse rispetto alle proprie. Questo potrebbe scoraggiare ulteriormente la partenza, in quanto integrarsi in una società completamente diversa dalla propria non è semplice. Emigrare è sicuramente un'impresa incerta. Avendo particolare rigetto nei confronti dei propri errori, e non volendosi mostrare vulnerabili, il disincentivo a partire sarà strettamente collegato anche alla paura del fallimento. Ritornare nel proprio paese d'origine perché non si è riusciti nell'impresa che ci si era prefissati, risulta un deterrente molto forte per chi deve affrontare un cambiamento così grande. Per tutta questa serie di motivi, non possiamo definire l'arrivo dei migranti "un'invasione". In questo caso, ci sarebbe l'incentivo a partire per tutti, ma come abbiamo visto, non risulta essere così.

Gli studi sulla mobilità richiamano l'attenzione sui vari modi in cui le persone e le pratiche culturali non sono strettamente confinate ad un territorio fisso, ma anzi, sono parte di molteplici reti spaziali e collegamenti temporali. Sottolinea quindi l'importanza dell'incontro tra culture. Se pensiamo alle specie in generale, dovremmo concentrare gli studi sull'immobilità, piuttosto che sulla mobilità. Infatti, soprattutto nel lungo periodo, la mobilità è la norma nelle specie. E dunque, dovremmo interrogarci sull'immobilità, che invece rappresenta l'anormalità. Tuttavia, per quanto riguarda la condizione umana, questo concetto è in parte vero ed in parte non lo è. Se da una parte, si pensa di dover essere legati ad un luogo specifico per sentirsi parte di una comunità e/o famiglia, dall'altra, ci sentiamo sempre più spesso parte di una comunità che non prevede necessariamente il sentimento d'appartenenza ad un luogo fisico. Sarebbe pensabile ritrovarsi in un luogo senza sentirsene parte, così come non essere fisicamente in un determinato luogo ma allo stesso tempo sentirsene parte. Ed è

così che “possiamo vivere, cioè, in modo del tutto frazionato gli uni accanto agli altri, ma essere nello stesso tempo membri di reti indipendenti dai luoghi²¹”. Infatti, coesistiamo gli uni con gli altri pur essendo privi di rapporti che intercorrono tra di noi. Ecco che ci si allontana

dalle rappresentazioni di blocchi culturali integrati, monolitici, territorialmente vincolati (il “popolo”), verso rappresentazioni di una “cultura delle culture” come sistema di riferimento globale per una pluralità non amministrabile. [...] Al posto delle culture legate al luogo, che si distinguono e si delimitano l'una rispetto all'altra come delle totalità, subentra, con il concetto di paesaggio culturale, l'idea di una sorta di onnipresenza delle differenze e dei problemi del mondo. I più diversi emisferi della Terra diventano posti contigui di un medesimo luogo; l'affinità di famiglia del mondo unico si sovrappone alle distanze e alle differenze geografiche, etniche, politiche e culturali e le compenetra. Nello stesso tempo, però, in questo milieu della presenza universale si ricostituiscono e prendono forma anche le differenze di tipo etnico, politico e religioso²².

Inutile a questo mondo risulta ormai l'esclusiva descrizione della realtà dal punto di vista territorio provvisto di confini, strutture e barriere. La riflessione della società dovrebbe concentrarsi piuttosto sulla ricchezza apportata dalla diversità e multidimensionalità caratterizzanti la nostra epoca.

Nel contenitore di una collisione globale quotidiana di certezze alternative, ognuno deve - o più prudentemente dovrebbe - uscire da sé e assumere il punto di vista dell'altro. [...] L'epoca dell'uguaglianza è soprattutto - ma molti non l'hanno ancora capito - l'epoca di un dialogo involontario, quotidiano e globale tra le culture e dell'insicurezza che ne deriva. Questo non significa fine della differenza, ma una battaglia su tutti i fronti per il suo riconoscimento²³.

In particolare, i migranti rappresentano, secondo Michael Hardt e Antonio Negri, una ricchezza fondamentale, in quanto “hanno permesso di distruggere vecchie e nuove barriere²⁴”. Grazie al loro contributo e all'incontro tra culture ci hanno permesso di contestare il sistema secondo cui il potere “isola le popolazioni nella povertà e concede loro di agire nei limiti delle camicie di forza delle misere nazioni postcoloniali”. È grazie a loro se ci troviamo dinnanzi al «primo atto etico

²¹ Beck Ulrich, *La società cosmopolitica. Prospettive dell'epoca postnazionale*, il Mulino, Bologna 2003, cit. p. 110.

²² Ivi cit., pp. 111 sgg.

²³ Beck, *I rischi della libertà. L'individuo nell'epoca della globalizzazione*, il Mulino, Bologna 2000, cit., pp. 94 sgg.

²⁴ M. Hardt-A. Negri, *Empire*, Harvard University Press, Cambridge MA 2002 (trad. it., Impero, Rizzoli, Milano 2002, p. 148).

di un'ontologia contro-imperiale²⁵". Tuttavia, purtroppo, ad oggi si registrano ancora troppo spesso episodi di discriminazione nei confronti del "diverso", a cui quindi risulta particolarmente difficoltoso potersi emancipare.

Oltre a ciò, bisogna considerare la stratificazione cui vengono costretti nel paese d'arrivo. Come abbiamo affermato precedentemente, è opportuno operare una distinzione tra migranti ben voluti e non. Nel primo caso, si tratterà di persone appartenenti ad una certa categoria sociale con una certa conoscenza in un ambito specifico, che un paese sarà disposto ad ospitare senza alcuna esitazione. Nel secondo caso, si tratterà di persone volenterose di iniziare un nuovo percorso lavorativo, ma che, non possedendo conoscenze adeguate (sia linguistiche che di altro genere), o semplicemente per motivi discriminatori perpetrati loro (nonostante magari siano in possesso di abilità specifiche riconosciute), si ritroveranno in una condizione di difficile integrazione e troppo facile discriminazione. Verrà operata quindi una gerarchizzazione e categorizzazione degli immigrati. La loro accettazione dipenderà dallo status che a queste persone viene conferito e conseguentemente dal riconoscimento che viene dato loro dalla società. Si verificherà quindi una non accettazione ed esclusione soprattutto nei confronti di coloro i quali si ritrovano senza lavoro e senza dimora. Nel caso in cui invece siano ritenuti rifugiati e/o minoranze, saranno riconosciuti ma comunque non accettati. La società sarà tollerante se questi presteranno assistenza e svolgeranno servizi utili per la società, come per esempio gli assistenti familiari e/o donne. Infine, si presenterà il caso di coloro i quali saranno accettati e riconosciuti, e quindi integrati nella società. Il loro livello di integrazione dipenderà comunque dallo status conferitogli, anche da questo punto di vista si realizzerà quindi una loro stratificazione. Si può notare una sistematica svalutazione sociale e inferiorizzazione di alcune categorie di migranti, ed un loro confinamento in posizioni lavorative medio – basse e/o scarsamente qualificate. La loro prospettiva rimarrà esclusivamente legata ad un'integrazione subalterna, sarà per loro quasi impossibile poter confidare in un'eventuale ascesa sociale.

²⁵ Hardt-Negri, *Impero* cit., pp. 337 sgg. Sui rischi impliciti in ogni stilizzazione rivoluzionaria della figura del migrante si vedano, da ultimo, le osservazioni di E. Vitale in *lus Migrart eli. Figure di erranti al di qua della cosmopolis*, Bollati Boringhieri, Torino 2004, pp. 42 sgg.

2 Regolamento di Dublino.

2.1 Che cos'è il Regolamento di Dublino?

Per la regolamentazione delle persone provenienti da paesi terzi si fa riferimento al Regolamento di Dublino III. Il Regolamento UE N. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013 stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide²⁶.

Il Regolamento di Dublino III sostituisce il Regolamento di Dublino II (Regolamento 343 del 2003), che a sua volta aveva sostituito la Convenzione di Dublino del 1990. Il nuovo Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2014, sostituisce il regolamento UE N. 343/2003 (abrogato)²⁷. Tutti e tre i regolamenti sono rispettivamente accomunati dal fatto che ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e che la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo eccezioni²⁸. La competenza è assegnata in base ai criteri stabiliti dal Regolamento.

Rispetto agli altri due, il Regolamento di Dublino III apporta delle novità. Tra queste, possiamo sottolineare la modifica di certe definizioni, che risultano essere più ampie rispetto alle precedenti, e che quindi semplificano l'applicazione dello stesso e lo rendono più inclusivo rispetto ai precedenti.

In aggiunta, sono stati resi più chiari certi obblighi spettanti allo Stato competente.

Inoltre, si considererà obbligatoriamente l'interesse superiore del minore, garantendogli quindi possibilità di ricongiungimento più ampie.

Sarà sancito il divieto esplicito di trasferimento di una persona nel caso in cui ci sia il rischio per quest'ultima di incorrere in trattamenti inumani o degradanti.

²⁶ Regolamento UE (Regolamento di Dublino III), n. 604/2013, La politica di asilo dell'Unione europea: determinazione del paese dell'Unione responsabile dell'esame delle domande.

²⁷ GU L. 180 del 29.06.2013, pag. 31 – 59.

²⁸ COM 2008/820, 03.12.2008, pag. 3.

Dovranno essere fornite più informazioni ai richiedenti protezione internazionale (sia prima che dopo l'eventuale decisione di trasferimento) e dovrà essere condotto un colloquio personale (prima della decisione di trasferimento).

Sarà possibile fare ricorso contro un eventuale decisione di trasferimento, e questo offrirà sicuramente garanzie più ampie rispetto al Regolamento precedente.

Saranno disposti limiti, anche temporali, al trattenimento delle persone soggette alla procedura Dublino.

Saranno più chiare le modalità e i costi dei trasferimenti.

Sarà introdotto l'obbligo, prima di un trasferimento, di scambiarsi dati necessari a garantire assistenza adeguata, continuità della protezione e soddisfazione di esigenze specifiche, in particolare mediche del richiedente protezione internazionale.

Si effettuerà un “meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi²⁹” in caso di rischio di speciale pressione sul sistema di asilo di un Paese e/o in caso di problemi nel funzionamento dello stesso.

In Italia, il diritto di asilo è garantito dall'art. 10 comma 3 della Costituzione: “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge³⁰”.

Per protezione internazionale intendiamo quella protezione, riconosciuta dalla comunità internazionale a tutela dei diritti fondamentali, a coloro i quali non godono della protezione nazionale dei propri Paesi, e a cui quindi viene conferito lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria. Per status di rifugiato si intende quello status riconosciuto al

cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale

²⁹ Regolamento UE (Regolamento di Dublino III), n. 604/2013, La politica di asilo dell'Unione europea: determinazione del paese dell'Unione responsabile dell'esame delle domande.

³⁰ Costituzione italiana, Art. 10, comma 3.

aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno (...)»³¹

Il presupposto per il riconoscimento di tale status è quindi il timore, che rappresenta l'elemento soggettivo del criterio utilizzato per individuare l'idoneità della persona per essere riconosciuta come rifugiato. Il timore dovrà però essere fondato, dovrà quindi essere riconosciuto anche l'elemento oggettivo per permettere di individuare il possesso

dei requisiti necessari affinché la persona sia considerata come rifugiato. Sarà svolto un esame della domanda su base individuale, un esame dei fatti e delle circostanze presentate dal richiedente, un esame delle condizioni generali del Paese di origine. Gli atti di persecuzione sono tutti quegli atti che devono

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)³².

Gli atti di persecuzione possono assumere anche la forma di atti di violenza fisica o psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici, azioni giudiziarie o sanzioni penali, atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. L'agente della persecuzione può essere "lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali se lo Stato e i partiti o le organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi"³³.

La protezione sussidiaria è invece quella protezione che viene concessa ai cittadini di un Paese terzo e/o apolide che non possiede i requisiti necessari per poter essere riconosciuto come rifugiato, pur tuttavia esistendo motivi fondati di pericolo per

³¹ D. lgs. 19 Novembre 2007, n. 251.

³² D.lgs. 19 Novembre 2007, n. 251, Art. 7.

³³ Ivi, Art. 5.

la propria incolumità nel caso in cui questo si rechi nuovamente nel suo Paese d'origine.

Avendo precisato queste definizioni, è doveroso ora specificare la modalità di presentazione di richiesta di protezione internazionale.

Come prima cosa, è necessario manifestare la propria volontà di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Dopodiché, avverrà la formalizzazione della domanda di protezione internazionale in Questura.

A questo punto, sarà avviata dall'Unità di Dublino la procedura di determinazione dello stato membro competente all'esame della domanda.

Infine, la domanda di protezione internazionale sarà esaminata da una Commissione territoriale.

La manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale può avvenire in qualunque luogo ed in qualunque momento, anche in forma orale. In questo modo, la condizione di regolarità del soggiorno sarà immediata, fino alla conclusione di tutto l'iter procedurale.

La formalizzazione della domanda di protezione internazionale avverrà presso l'Ufficio di Polizia di frontiera o la Questura competente per il luogo di dimora del richiedente asilo (art. 26, co. 1 d.lgs. 25/2008). Il concetto di " dimora", "consiste non nella disponibilità di un alloggio, bensì nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un comune³⁴". La Questura è competente solo alla ricezione della domanda di protezione e alla redazione del verbale delle dichiarazioni del richiedente sul modello C3. La Questura non può esaminare la domanda di protezione internazionale e non può impedire la formalizzazione della domanda di protezione internazionale.

La formalizzazione della domanda avverrà attraverso la redazione del verbale delle dichiarazioni del richiedente sull'apposito modello C3, che sarà poi approvato e sottoscritto dal richiedente, a cui ne sarà rilasciata una copia. All'interno del modello C3 verranno inserite le impronte digitali del richiedente,

³⁴ Trib. Roma, 21 Novembre 2018, decreto di fissazione udienza, n. 18015.

per poterle così condividere con una banca dati europea, verranno poi indicati i dati anagrafici della persona, che saranno a loro volta affiancati da una breve descrizione del percorso migratorio sostenuto dalla stessa, oltre alla specificazione del nucleo familiare e le motivazioni della partenza. Il modello C3 non è quello su cui poi la Questura baserà la sua valutazione e decisione, che verrà invece presa solo in seguito ad un'audizione personale effettuata con il richiedente. Nel modello C3 verranno quindi inseriti semplicemente i dati considerati indispensabili all'identificazione della persona. La compilazione del modello C3 dovrà obbligatoriamente avvenire entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione, oppure entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà sia manifestata all'Ufficio di Polizia di Frontiera. I "termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti"³⁵. Avverrà a questo punto il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, che durerà 6 mesi, e sarà rinnovabile per tutto il procedimento di riconoscimento di protezione internazionale. Il permesso dei richiedenti asilo permetterà a quest'ultimi di lavorare, iscriversi al servizio sanitario nazionale, studiare, aprire un conto in banca, essere iscritti al centro per l'impiego, e poter godere dei servizi erogati dall'INPS. Non permetterà loro di uscire dal territorio nazionale e non potrà essere convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno. Talvolta, alcune Questure fissano l'appuntamento per la presentazione della domanda di asilo o per il rinnovo del permesso di soggiorno per la richiesta di asilo dopo molti mesi dalla richiesta, senza rilasciare alcun attestato che indichi la qualità di richiedente asilo. Questa prassi risulta essere illegittima in quanto lo status della persona considerata risulterà essere "non riconosciuto" durante tutto il periodo di attesa per la formalizzazione della sua domanda. Conseguentemente, non gli sarà concesso di accedere ai servizi fondamentali. Inoltre, alcune Questure, richiedono ai richiedenti asilo non inseriti nel sistema di accoglienza, ai sensi del d.lgs. 142/2015 la comunicazione di ospitalità, con allegato

³⁵ D.lgs. 28 Gennaio 2008, n. 25, Art. 26.

documento di identità del dichiarante e contratto di locazione registrato, consenso all'ospitalità da parte del proprietario dell'alloggio e copia del suo documento di identità ai fini del rilascio o del rinnovo per permesso di soggiorno per richiesta di asilo³⁶.

Per il rilascio di un permesso di soggiorno non è prevista tuttavia la presentazione di questo tipo di documentazione, anche in questo caso la prassi seguita da alcune

Questure risulta essere illegittima.

Ovviamente, il rilascio del permesso per la richiesta d'asilo avviene qualora la Questura, dopo avere effettuato i necessari accertamenti, abbia verificato che l'Italia è il paese competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale.

La procedura di determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda di protezione internazionale, secondo il Regolamento di Dublino, sarà dello stato membro in cui il richiedente viene identificato la prima volta (art. 13 Reg. 604/2013). Il Capo III dei criteri per determinare lo Stato membro competente, definisce la gerarchia dei criteri da seguire. "I criteri si applicano nell'ordine in cui sono presentati e sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro³⁷". Per i minori d'età non accompagnati (art. 8 Reg. 604/2013), la competenza apparterrà allo stato membro in cui si trova legalmente un familiare/fratello del minore nell'interesse superiore del minore. In mancanza di un familiare, la competenza apparterrà allo stato membro in cui il minore ha presentato la domanda di protezione internazionale nell'interesse del minore. Per i familiari beneficiari/richiedenti protezione internazionale (art. 9, 10 Reg. 604/2013), la competenza sarà assegnata allo Stato membro in cui si trova il familiare se gli interessati hanno espresso tale desiderio per iscritto. Per il rilascio di soggiorni o visti (art. 12 Reg. 604/2013), la competenza sarà dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno (se non è scaduto da più di due anni) o il visto di ingresso (se non è scaduto da più di sei mesi). In deroga ai criteri sopra riportati, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di

³⁶ D. lgs. 18 Agosto 2015, n. 142, Art. 4.

³⁷ Regolamento UE (Regolamento di Dublino III), n. 604/2013, La politica di asilo dell'Unione europea: determinazione del paese dell'Unione responsabile dell'esame delle domande, Art. 7.

p.i. anche se tale esame non gli compete per ragioni umanitarie fondate su motivi familiari o culturali (art. 17 Reg. 604/2013).

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è presentata una domanda di protezione internazionale informano il richiedente sulle finalità del Reg. 604/2013, specificando le conseguenze della presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso, le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro ad un altro durante la fase di determinazione dello Stato membro competente, i criteri di determinazione dello Stato membro competente e la gerarchia di tali criteri, il colloquio personale e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e di chiedere la sospensione del trasferimento, lo scambio di dati tra le autorità competenti degli Stati membri, il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente. Tali informazioni sono fornite al richiedente per iscritto, in una lingua a lui comprensibile. Inoltre, il richiedente sarà informato di tutto ciò anche oralmente, ai fini di una corretta e migliore comprensione in relazione al colloquio personale.

Il colloquio personale agevolerà la procedura di determinazione dello Stato membro competente ed assicurerà una corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente protezione internazionale. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta contenente le principali informazioni fornite al richiedente durante il colloquio.

L'esame della domanda di protezione internazionale avverrà presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. La Questura invierà gli atti alla Commissione territoriale presso la quale prenderà avvio il procedimento amministrativo di esame della domanda di protezione internazionale. La Commissione è composta da

un funzionario della carriera prefettizia (con qualifica di viceprefetto), un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei Diritti Umani designato dall'UNHCR, quattro funzionari amministrativi altamente qualificati. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre

componenti. Quando sono presenti tutti i componenti, in caso di parità, prevale il voto del presidente³⁸.

La Commissione provvede al colloquio personale con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. L'audizione personale sarà svolta attraverso l'istruttoria condotta dai membri della Commissione. I richiedenti dovranno essere preparati all'audizione, in quanto ricostruire gli eventi che li ha portati a richiedere protezione internazionale risulta particolarmente difficoltoso. Avverrà in primis quindi una simulazione dell'intervista, ponendo l'attenzione sui criteri di credibilità delle dichiarazioni del richiedente operando un'analisi circa la coerenza oggettiva e soggettiva delle sue dichiarazioni. Infatti, durante la ricostruzione, il richiedente potrebbe essere portato ad esagerare o minimizzare alcuni aspetti rilevanti per paura di non vedersi riconosciuto il permesso. Per questo motivo verrà aiutato nella ricostruzione della vicenda, in modo tale da ricostruire logicamente ciò che lo ha portato a partire. Avverrà poi il vero e proprio ascolto della ricostruzione della vicenda personale del richiedente in un ambito riservato davanti alla Commissione. La ricostruzione riguarderà la sua situazione familiare, le condizioni di vita nel paese d'origine, il quadro politico e sociale del paese di origine e della zona di provenienza, la percezione soggettiva dei motivi per cui il richiedente teme pericoli per la propria vita in caso di rientro nel paese, informazioni sul viaggio e indagine su possibili traumi subiti. Per quanto riguarda le informazioni sulla condizione di partenza del richiedente, la Commissione si rifarà ad una adeguata documentazione sul paese d'origine, basandosi su rapporti dell'*European Union Agency for Asylum (EASO)* e della Commissione nazionale per il diritto d'asilo (*Country of Origin Information, COI*).

2.2 Fattori di crisi e tentativi di riforma di Dublino III.

Il Regolamento di Dublino III, predisponendo delle regole rigide per la determinazione del paese competente all'esame della domanda di protezione internazionale, provoca asimmetria tra i Paesi per quanto riguarda la redistribuzione dei richiedenti protezione, soprattutto per i Paesi di primo ingresso. In particolare, tra i Paesi di primo ingresso individuiamo Cipro, Grecia,

³⁸ D. lgs. n. 220, 22 Dicembre 2017, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Italia, Malta e Spagna. In uno scenario che ha visto un flusso medio di circa un milione di migranti durante il biennio 2014 – 2015, questi criteri si sono rivelati inefficienti per la ripartizione degli oneri tra i vari Stati membri. Nonostante l'articolo 80 del Trattato sull'Unione Europea stabilisca che “le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniquale volta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio³⁹”, si registra da sempre un deficit di solidarietà tra Stati.

Ecco che nel maggio del 2015, veniva presentata dalla Commissione europea l'Agenda Europea Sulla Migrazione, che contemplava un meccanismo di ricollocazione temporanea dei migranti. In questo modo, si è cercato di sostituire i criteri del Regolamento di Dublino, che fino a quel momento avevano provocato asimmetrie non indifferenti.

Da qui è necessario precisare una differenziazione tra reinsediamento e ricollocazione.

Il reinsediamento (*resettlement*), è quella misura di solidarietà internazionale nei confronti di Paesi terzi, sottoposti a forti pressioni migratorie, che consiste nel trasferimento di cittadini di paesi terzi o apolidi, riconosciuti bisognosi di protezione internazionale, in uno Stato membro dell'UE in cui sono ammessi per motivi umanitari o come rifugiati.

Il ricollocazione (*relocation*), è invece quella misura di solidarietà intra – UE volta alla redistribuzione interna tra gli Stati membri di soggetti in necessità di protezione internazionale che godono già di una forma di protezione internazionale in uno Stato membro dell'UE e che saranno trasferiti in un altro Stato membro, dove otterranno una protezione analoga.

È riconosciuta una medesima logica di solidarietà, ovvero la redistribuzione in modo maggiormente equo degli oneri legati alla gestione dei richiedenti protezione internazionale a livello internazionale e interno all'Unione europea. Il

³⁹ GU N. 115, 09 Maggio 2008, pag. 0078 – 0078.

reinsediamento è quindi quel “meccanismo di solidarietà internazionale nei confronti dei Paesi terzi, sottoposti ad enormi pressioni migratorie e privi delle risorse necessarie per far fronte agli esodi di massa che interessano i loro territori (Libano, Giordania, Turchia)”. Consiste nella selezione presso un centro di accoglienza e successivo trasferimento di un soggetto rifugiato o di un gruppo di soggetti da uno Stato di primo rifugio, in cui lo stesso ha cercato asilo, verso un altro che gli ha concesso, previo riconoscimento dello status di rifugiato, il diritto di ingresso e di soggiorno. Tuttavia, in Europa il reinsediamento è sempre stato limitato ad iniziative nazionali e disomogenee.

Le azioni della Commissione europea per promuovere un approccio più armonizzato e comune al reinsediamento sono state le seguenti: nel 2009 Comunicazione sull’istituzione di un programma comune di reinsediamento UE⁴⁰, nel 2015 Raccomandazione relativa a un programma di reinsediamento europeo.

La comunicazione sull’istituzione di un programma comune di reinsediamento del 2009 sottolinea la necessità di coinvolgere più Stati membri e rafforzare la loro cooperazione, fornire ai rifugiati un accesso sicuro alla protezione, esprimere solidarietà nei confronti dei Paesi terzi, fare un impiego migliore del reinsediamento a livello UE, integrare il reinsediamento nelle politiche esterne dell’UE, offrire agli Stati membri un incentivo finanziario per impegnarsi a reinsediare. I principi guida della comunicazione sono i seguenti:

la partecipazione degli Stati membri al reinsediamento dovrebbe restare volontaria; l’ambito delle attività di reinsediamento nell’UE dovrebbe essere ampliato; il programma dovrebbe essere incrementale e flessibile rispetto al mutamento delle circostanze; tutti i soggetti interessati dovrebbero potervi partecipare (ONG internazionali e locali, autorità locali, ecc.)⁴¹.

I cinque Paesi del Mediterraneo (da qui il termine Med5), sono le nazioni di primo ingresso dei flussi migratori. Questi Paesi vorrebbero realizzare meccanismi operativi di solidarietà per quanto riguarda l’attuazione di un “meccanismo di redistribuzione prevedibile, efficace e rapido dei migranti⁴²”. I Paesi del gruppo Med5 denunciano la mancanza di collaborazione e sostegno da parte degli altri Stati membri. Per questo motivo, questi spingono affinché sia riconosciuto un

⁴⁰ COM 2009 446 def. – non pubblicata in GU.

⁴¹ COM 2009 447 def. – non pubblicata in GU.

⁴² Raccomandazione della Commissione europea n. 1366, 23 Settembre 2020.

sistema di solidarietà permanente ed obbligatorio che consideri le esigenze di tutti gli Stati membri. Si sottolinea soprattutto come nel negoziato sul Patto europeo sulla Migrazione e l'Asilo permanga uno squilibrio evidente tra le misure di responsabilità e quelle di solidarietà. L'obiettivo rimane quello di creare equilibrio tra i due aspetti orientando tutti gli Stati membri ad una posizione unitaria riguardo al tema. Per facilitare il reinsediamento e la cooperazione tra gli Stati, nel 2010, verrà istituito l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA). L'ufficio si occuperà della coordinazione delle attività di reinsediamento. Queste attività devono essere sviluppate e integrate in quanto il reinsediamento è strumento di protezione nei confronti dei rifugiati.

La raccomandazione relativa a un programma di reinsediamento europeo del 2015 istituisce la partecipazione ad un programma europeo per l'accoglienza di ventimila persone bisognose di protezione internazionale nell'arco di un periodo di due anni.

Secondo quanto riportato dalla raccomandazione, il programma europeo di reinsediamento dovrebbe riguardare tutti gli Stati membri. La chiave per la redistribuzione di queste persone seguirà i criteri seguenti:

- a) la popolazione (dati 2014, ponderazione del 40%). Questo criterio rispecchia la capacità di uno Stato membro di assorbire un determinato numero di rifugiati;
- b) PIL totale (dati 2013, ponderazione del 40 %). Questo criterio rispecchia la ricchezza in termini assoluti di un paese e pertanto la capacità di un'economia di assorbire e integrare rifugiati;
- c) media delle domande di asilo presentate spontaneamente e numero di rifugiati reinsediati per milione di abitanti nel periodo 2010-2014 (ponderazione del 10 %). Questo criterio rispecchia gli sforzi compiuti dagli Stati membri negli ultimi anni;
- d) tasso di disoccupazione (dati 2014, ponderazione del 10 %). Questo criterio rispecchia la capacità di integrare i rifugiati⁴³.

In particolare, in situazioni di emergenza migratoria nel Mediterraneo, il 18 marzo 2016 verrà istituito un particolare meccanismo volto a reinsediare cittadini siriani dalla Turchia, con l'obiettivo dichiarato di sostituire i flussi migratori irregolari verso l'Europa con canali di mobilità sicura, organizzata e legale. Questo tuttavia sarà delimitato ad un'area geografica specifica e diretto soltanto a certi soggetti.

⁴³ Raccomandazione della Commissione europea n.914, 8 Giugno 2015.

Anche nel 2017, sarà attivato un progetto di trasferimento ed accoglienza di cinquantamila persone bisognose di protezione internazionale dal Libano, Giordania, Libia, Niger, Ciad, Egitto, Etiopia, Sudan, che sarebbero dovute essere accolte entro il 31 Ottobre 2019.

Tuttavia, entrambe le iniziative saranno di natura urgente e temporanea, il loro campo di applicazione risulterà quindi estremamente limitato e specifico. Conseguentemente, non potranno essere considerate misure efficienti per l'istituzione di un sistema solidale, regolare e continuo per l'accoglienza e la redistribuzione dei richiedenti protezione.

2.3 Patto europeo sulla migrazione e sull'asilo 23 settembre 2020.

Ecco che, date le controversie relative al Regolamento di Dublino III, si inizierà a sviluppare un novo Patto sulla migrazione e l'asilo.

Nel Luglio 2016 ci sarà la proposta da parte della Commissione per l'istituzione di un quadro dell'Unione per il reinsediamento mediante l'atto normativo del regolamento europeo (*Union Resettlement Framework*). Il quadro dell'UE avrebbe dovuto

- offrire percorsi sicuri e legali verso l'UE e ridurre il rischio di arrivi irregolari su larga scala nel lungo periodo
- fornire norme comuni per l'ammissione umanitaria e il reinsediamento
- contribuire alle iniziative globali di reinsediamento e ammissione umanitaria
- sostenere i paesi terzi che ospitano un numero elevato di persone bisognose di protezione internazionale⁴⁴.

I negoziati per l'attuazione di procedure comuni ed unificate sono tuttavia ancora in corso. Il 4 Dicembre 2019 il Consiglio discute sul futuro della politica dell'UE in materia di migrazione e asilo, basandosi su una relazione elaborata dalla presidenza finlandese. I ministri accolgono l'intenzione della Commissione di presentare un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, confermando la necessità di un approccio globale alla migrazione. Vi è la necessità di maggiore coerenza delle

⁴⁴ COM/2016/0468 final - 2016/0225 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

politiche, promuovendo una condivisione della responsabilità a livello mondiale. Secondo la relazione finale inoltre, la risposta dell'Unione Europea alle opportunità e alle sfide poste dalla migrazione deve essere legittima, equa e credibile, anche per gli osservatori esterni.

È fondamentale che l'UE parli con una sola voce anche quando sono coinvolti molti attori. La narrazione in materia di migrazione ha conseguenze innegabili non solo sul modo in cui l'UE è percepita come comunità dall'esterno, ma anche sull'esito dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi che risiedono negli Stati membri. L'immagine pubblica dell'UE come difensore dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani non dovrebbe essere messa in discussione. La retorica che utilizziamo nell'elaborazione delle nostre politiche è altrettanto importante, come rispecchiato nel dibattito sul regolamento di Dublino. È convinzione diffusa che il sistema attuale non sia idoneo a garantire un'equa distribuzione dei richiedenti asilo in tutti gli Stati membri. Al momento di riformare il sistema, la formulazione del dibattito è alquanto diversa a seconda che si adotti come punto di partenza il sistema attuale con i suoi squilibri e si introducano dei nuovi elementi correttivi, o che si punti invece a una revisione più completa del sistema con criteri di distribuzione di base più equilibrati, volti a evitare un sovraccarico costante per uno Stato membro. Ciò non inficia in alcun modo la conclusione evidente che resta necessario un meccanismo di crisi per sostenere gli Stati membri sottoposti a pressioni specifiche, sulla base di un approccio olistico ed efficace nella gestione della situazione. Infine, un dibattito equilibrato deve basarsi su dati completi: dobbiamo sapere quali sono i luoghi sottoposti a pressioni migratorie, in termini sia di primi arrivi sia di movimenti secondari⁴⁵.

È inoltre necessario adattare gli strumenti promuovendo la convergenza tra gli Stati membri.

Il 14 Dicembre 2020 il Consiglio discuterà del Patto sulla migrazione e l'asilo. I ministri dell'UE esamineranno gli elementi fondamentali del nuovo patto presentato il 23 Settembre 2020 dalla Commissione europea. Le nuove proposte legislative volte a riformare le norme UE in materia di asilo riguarderanno il meccanismo di solidarietà, la gestione della migrazione interna e dell'asilo, mezzi per migliorare il rimpatrio, percorsi legali per entrare in Europa ed integrazione. La proposta della Commissione per un nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo si basa sui seguenti pilastri: l'introduzione di nuove procedure per stabilire rapidamente lo status sull'arrivo, l'istituzione di un quadro comune per la solidarietà e condivisione di responsabilità, ed infine un cambiamento di

⁴⁵Relazione della Presidenza – via da seguire riguardo alla politica in materia di asilo e migrazione dell'UE - Risultati delle discussioni, 14364/19 Bruxelles, 22 Novembre 2019.

paradigma nella cooperazione con i paesi terzi. Il nuovo patto mira dunque a costituire un nuovo approccio globale ed europeo alla migrazione. Innanzitutto, l'introduzione dello *screening* dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne permetterà di accertare i profili di coloro i quali attraversano una frontiera esterna senza autorizzazione, velocizzando le tempistiche per l'individuazione dello status della persona e conseguentemente della procedura da applicare. Le procedure di frontiera verranno applicate in caso di ingresso irregolare alla frontiera esterna nel caso in cui il soggetto considerato "sia una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, vengano presentati informazioni o documenti falsi, la persona provenga da un Paese terzo con un tasso di riconoscimento del diritto di asilo inferiore al 20%"⁴⁶". La Commissione afferma che ogni persona sarà valutata individualmente garantendo i principi di *non refoulement* e il rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, la Commissione sottolinea l'importanza di un'equa ripartizione di responsabilità e solidarietà tra Paesi. Ciascuno Stato membro dovrà contribuire alla ricollocazione e/o alla sponsorizzazione dei rimpatri mediante una "chiave di distribuzione basata sul Pil (50%) e sulla popolazione (50%)"⁴⁷". Sarà tuttavia concessa una certa flessibilità per quanto riguarda la forma e la misura in cui ripartire il proprio impegno. In questo modo si cercherà quindi di evitare che si creino crisi migratorie e pressioni importanti solo su alcuni Stati, cercando di garantire un certo equilibrio tra tutti. Oltre a ciò, per evitare che si verifichino spostamenti non autorizzati ed eventuali abusi, nel caso di trasferimento tra Stati membri della competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale, sarà allungata la responsabilità del Paese di primo ingresso, che passerà dall'essere di dodici mesi, ad essere di tre anni. Parallelamente, sarà introdotto un Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione, per poter così eventualmente anticipare situazioni emergenziali. Infine, nel nuovo Patto si annuncia un'intensificazione della cooperazione tra Stati, attraverso lo sviluppo di ulteriori dialoghi, vantaggiosi per tutte le parti. Il Patto sulla migrazione e l'asilo si concentra sulla governance, spingerà infatti

⁴⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016)467).

⁴⁷ COM/2020/609 finale, Comunicazione della Commissione europea, Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, Bruxelles, 23 Settembre 2020.

all'adozione di un regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Dopodiché, punterà all'istituzione di un sistema europeo comune per i rimpatri, che dovranno essere volontari e dovranno puntare alla reintegrazione. Si cercherà infine di ottenere una gestione integrata delle frontiere e di puntare ad una migrazione legale e ad un processo di integrazione. Sarà promosso il reinsediamento, l'ammissione umanitaria ed altri percorsi complementari (ad esempio di studio e/o lavoro).

Così come nell'Agenda per le competenze per l'Europa⁴⁸, anche nel nuovo Patto viene evidenziato che i migranti che soggiornano legalmente possono contribuire alla riduzione delle carenze di competenze e all'aumento del dinamismo del mercato del lavoro dell'UE. La Commissione afferma inoltre di voler adottare un Piano d'azione globale sull'integrazione e l'inclusione per il periodo 2021 – 2024.

Il 9 Dicembre 2021 il Consiglio adotterà il regolamento sull'Agenzia dell'UE per l'asilo, volto a migliorare l'applicazione della politica relativa all'asilo all'interno dell'UE. Sarà trasformato l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) in un'agenzia a pieno titolo, ovvero appunto l'Agenzia dell'UE per l'asilo (EUAA), che sarà resa operativa il 19 Gennaio 2022. L'agenzia avrà l'obiettivo di fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri per poter garantire maggiore coerenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale.

Il 22 Giugno 2022 il Consiglio approverà mandati negoziali sul regolamento Eurodac, per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento UE n. 604/2013 (Dublino III), e sul regolamento sugli accertamenti, che rafforza il controllo delle persone alle frontiere esterne.

Inoltre, ventuno Stati membri confermeranno l'adozione di una dichiarazione sulla solidarietà, che prevede un “meccanismo volontario di contributi di solidarietà sottoforma di ricollocazioni o altre tipologie di contributo, in particolare di natura finanziaria⁴⁹”.

⁴⁸ Agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (COM(2020)274) del 10 Luglio 2020.

⁴⁹ Consiglio europeo, Comunicato stampa, Il Consiglio approva dei mandati negoziali sul regolamento Eurodac e sul regolamento sugli accertamenti e 21 Stati adottano una dichiarazione sulla solidarietà 22 Giugno 2022.

2.4 Proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

L'8 Giugno 2023 il Consiglio raggiunge un accordo sugli atti legislativi fondamentali in materia di asilo e migrazione. Il regolamento sulla procedura di asilo stabilirà una procedura comune in tutta l'UE da seguire nel momento in cui verrà presentata una richiesta di protezione internazionale. Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione dovrebbe, se approvato, sostituire il regolamento di Dublino, razionalizzando le norme che determinano quale Stato membro è competente per l'esame di una domanda di asilo e abbreviandone i termini. Per poter equilibrare il sistema del Regolamento di Dublino, in base al quale pochi Stati membri erano competenti per la domanda d'asilo, sarà proposto un nuovo meccanismo di solidarietà semplice, prevedibile e praticabile. I contributi individuali saranno a discrezione di ogni singolo Stato. Lo Stato potrebbe decidere di effettuare la ricollocazione di alcune persone, oppure di inviare e dei contributi finanziari, o ancora, inviare del personale nel paese di primo ingresso. Gli Stati membri non saranno obbligati a effettuare ricollocazioni. Tuttavia, vi sarà un numero minimo di persone da ricollocare nei paesi (pari a trentamila), ed il numero minimo di contributi finanziari sarà fissato a ventimila euro per ricollocazione.

Il nuovo regolamento mantiene le principali norme sulla determinazione dello stato competente all'esame della domanda d'asilo. Tuttavia, sono previste delle modifiche dei termini. Innanzitutto

- lo Stato membro di primo ingresso sarà competente per la domanda di asilo per una durata di due anni
- quando un paese intende trasferire una persona nello Stato membro effettivamente competente circa il migrante e tale persona si rende irreperibile (ad esempio quando il migrante si nasconde per sottrarsi a un trasferimento) la competenza passerà allo Stato membro che effettua il trasferimento dopo tre anni
- se uno Stato membro respinge un richiedente nell'ambito della procedura di frontiera, la sua competenza circa tale persona terminerà dopo 15 mesi (in caso di rinnovo della domanda)⁵⁰.

⁵⁰ Consiglio UE, comunicato stampa, 8 Giugno 2023, accordo sugli atti legislativi fondamentali in materia di asilo e migrazione.

Il 4 Ottobre 2023, il Consiglio approva il mandato sul regolamento dell'UE concernente le situazioni di crisi, che farà quindi parte del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo proposto dalla Commissione il 23 Settembre 2020. Uno Stato membro che dovesse trovarsi in situazione di crisi, potrà richiedere contributi di solidarietà ad altri paesi dell'UE, come abbiamo sopra specificato.

3 Politiche possibili.

3.1 Superamento del Regolamento di Dublino? Libertà di scelta di residenza per i rifugiati, raggiungimento autonomia abitativa.

Spesso, i rifugiati che riescono ad entrare nei paesi cosiddetti di primo ingresso, non vogliono fermarsi definitivamente lì, anzi, vogliono raggiungere altre destinazioni. A volte sono proprio i paesi di primo ingresso ad essere esclusi dai rifugiati, che però appunto, essendo paesi di primo ingresso, si trovano costretti a dover inevitabilmente attraversare. In particolare, l'Italia è uno dei cosiddetti paesi di transito, considerato non particolarmente attrattivo per i rifugiati. Questi infatti spesso si spostano in altri paesi, sia per raggiungere parenti già stabilitisi altrove, sia per raggiungere paesi in cui le opportunità possano essere migliori. Ecco che quindi si registrano alti numeri relativi ai movimenti secondari: i migranti non si fermano realmente nel paese di primo ingresso, ma continuano verso una destinazione finale in cui richiedono poi asilo. Conseguentemente, spesso sono proprio i migranti a non volersi fermare nei paesi di primo ingresso. Per quanto riguarda i luoghi in cui sono state registrate la maggior parte delle domande d'asilo, troviamo la Germania (217 700 domande presentate), in seguito Francia (137 500), Spagna (116 100), Austria (109 800) ed infine Italia (77 200)⁵¹. Seguite da Grecia (29 125), Cipro (21 590), Svezia (14 045) e Malta (914). Dal 2011 l'Italia non è mai stato il paese con più richieste d'asilo dell'Unione Europea. Da questi dati possiamo notare come le domande non vadano a pesare esclusivamente sui paesi di primo ingresso. Infatti, la Spagna si colloca al terzo posto, mentre l'Italia soltanto al quinto per richieste d'asilo. L'Italia rimane tra gli ultimi paesi in Europa per incidenza del numero di rifugiati sul totale della popolazione.

Ci concentreremo ora sul diritto alla residenza. Secondo l'Art. 13 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, "ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato". La residenza secondo il nostro ordinamento costituisce un diritto del cittadino. La Costituzione tutela la libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le "limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di

⁵¹ Eurostat, *Asylum applicants by type of applicant, citizenship, age and sex – annual aggregated data*, 18 Gennaio 2024.

sicurezza⁵²”. Il Codice Civile definisce la residenza come “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale⁵³”. Ed è distinta dal domicilio, che invece rappresenta “il luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi⁵⁴”. Conseguentemente, il domicilio rappresenta la sede delle attività a carattere prevalentemente economico dell’individuo. La residenza invece, rappresenta la dimensione personale e familiare della persona, rilevante per l’iscrizione alle liste anagrafiche del comune di riferimento.

La giurisprudenza distinguerà due elementi nell’ambito del concetto di residenza: uno oggettivo e uno soggettivo. Il primo, sarà costituito dalla stabile permanenza in un luogo. Il secondo, sarà costituito dalla volontà di permanere nel luogo indicato. L’elemento soggettivo verrà valutato in base alle abitudini e alle relazioni sociali tessute dall’individuo considerato. L’elemento soggettivo sarà quindi individuabile dal comportamento della persona, e non sarà necessario che l’autorità comunale lo verifichi. Infatti, l’elemento soggettivo sarà soddisfatto nel momento in cui la persona richiede l’iscrizione anagrafica, come criterio di valutazione si considererà la manifestazione della volontà di dimora abituale nel comune scelto. L’Ufficiale d’anagrafe dovrà soltanto sottoporre ad accertamenti l’elemento oggettivo della stabile presenza della persona nel luogo indicato. Come abbiamo già specificato, il concetto di residenza “è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell’intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali⁵⁵”. Il diritto di residenza è esercitato attraverso l’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un determinato Comune. L’iscrizione alle liste anagrafiche è quindi il presupposto per poter vedersi riconosciuti determinati diritti fondamentali e civili, quali prestazioni di assistenza sociale e sanitaria, accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e diritti politici. I richiedenti asilo, in attesa di audizione presso la Commissione territoriale o in fase di ricorso giurisdizionale, hanno diritto all’iscrizione anagrafica in quanto titolari di un permesso di soggiorno. Anche i titolari dello status di rifugiati, dello status di

⁵² Costituzione italiana, Art. 16.

⁵³ C.C. Art. 43 co. 2.

⁵⁴ C.C. art. 43 co. 1.

⁵⁵ Circ. Min Interno n. 8 1995.

protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari “possono circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale⁵⁶”, e sono quindi titolari del diritto ad essere iscritti nelle liste anagrafiche. All’art. 26 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati è previsto che “ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliersi il loro luogo di residenza⁵⁷”. Inoltre, all’art. 27, si specifica l’obbligo degli Stati a rilasciare i documenti d’identità “a tutti i rifugiati che risiedono sul territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido”, in quanto l’iscrizione anagrafica è necessaria al rilascio della carta d’identità.

Infine, può essere imposto loro un obbligo di residenza soltanto se questo risulta finalizzato all’integrazione nel Paese di accoglienza. Infatti, secondo la Corte di Lussemburgo, l’obbligo può essere imposto solamente se le persone risultano essere esposte a difficoltà di integrazione particolarmente gravi. L’obbligo di residenza non può essere imposto a prescindere, in quanto essendo titolari di protezione internazionale hanno il diritto di spostarsi liberamente nel loro territorio e di scegliere il luogo della loro residenza. Imporre un obbligo di residenza significherebbe restringere la libertà di circolazione garantitagli dalla direttiva. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilirà questo vincolo in seguito al caso di due siriani che contesteranno l’obbligo di residenza impostogli dal governo tedesco. Gli interessati decideranno di opporsi a questo obbligo e il loro caso sarà quindi valutato dalla Corte, che accoglierà la loro richiesta di revisione dell’obbligo impostogli.

La residenza risulta essere anche un prerequisito essenziale per vedersi riconosciuti la cittadinanza del paese in cui ci si trova, e quindi conseguentemente riuscire ad integrarsi più facilmente all’interno della società di riferimento. Il principale requisito per permettere loro di ottenere la cittadinanza rimane dunque la residenza legale. Ai rifugiati sono richiesti 5 anni di residenza legale⁵⁸. Per i titolari di protezione sussidiaria invece ne sono richiesti 10, al pari degli altri stranieri regolarmente soggiornanti⁵⁹. Specifichiamo cosa si intende per residenza

⁵⁶ D. lgs. n. 251, Art. 29, Comma 1, 2007.

⁵⁷ Convenzione relativa allo status dei rifugiati, Ginevra, 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge n. 722/1954.

⁵⁸ L. 91/1992 art. 16 co. 2.

⁵⁹ L. 21/1992 art. 9.

legale. Secondo l'ordinamento interno "si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica⁶⁰".

In Italia, sono previsti diversi modi di acquisto della cittadinanza, tra cui matrimonio, beneficio di legge e naturalizzazione. Nei primi due casi, si tratta di acquisto della cittadinanza. In caso di naturalizzazione invece, si tratta di una concessione che lo Stato fa all'individuo considerato degno di accoglienza all'interno della comunità nazionale. I requisiti per la richiesta della cittadinanza sono l'assenza di precedenti penali specifici e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica⁶¹, un sufficiente livello di integrazione e il possesso di mezzi idonei a garantire l'autosufficienza economica.

Dopo essersi stabiliti in un paese, la necessità primaria per i nuovi arrivati è quella di trovare un alloggio stabile e sicuro affinché gli sia garantito poi anche l'ottenimento e il riconoscimento di residenza legale e stabile. Il raggiungimento dell'autonomia abitativa rappresenta quindi una tappa fondamentale per il percorso di integrazione dei rifugiati. L'accesso ad alloggi adeguati e a prezzi contenuti, come quelli offerti dall'*housing sociale*, dovrebbe porre le basi per poter far fronte alla segregazione e alla discriminazione di cui spesso gli stranieri sono vittime, in questo caso considerando il mercato degli alloggi. In Italia, le persone possono richiedere al Comune l'accesso ad alloggi di proprietà pubblica (case popolari), nell'ambito dei programmi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Le Regioni decidono i criteri di accesso e distribuzione delle risorse economiche.

Ne "La casa dei rifugiati", una guida al diritto all'alloggio, realizzata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (The UN Refugee Agency, UNHCR), dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e dal Sindacato unitario ed assegnatari (SUNIA), viene sottolineata la possibilità di concorrere ai bandi per l'assegnazione degli alloggi, conferita anche ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno UE. Tuttavia, la scarsità degli alloggi in

⁶⁰ D.P.R. 572/1993, Art. 1, co. 2, lett. A.

⁶¹ L. 91/1992 art. 6.

affitto, a fronte degli alti numeri di richiedenti, risulta insufficiente a ricoprire tutte le esigenze. Questo svantaggia ulteriormente i rifugiati, già dotati di scarsa capacità economica e difficoltà nella comunicazione e interazione con agenzie e privati. Si registra quindi un aggravamento ulteriore della marginalità sociale di cui i rifugiati sono vittima, ed aumenta la loro condizione di precarietà. La Convenzione sullo status dei rifugiati sancisce all'art. 21 che "in materia di alloggi, gli Stati Contraenti concedono, per quanto siffatto problema sia disciplinato da leggi e ordinanze o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale⁶²". Anche il diritto dell'Unione Europea all'art 32 prevede un principio di parità di trattamento in materia di accesso all'alloggio tra titolari di protezione internazionale e cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti. In aggiunta, anche la normativa nazionale prevede che "l'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani⁶³". Anche il nostro ordinamento riconosce ai rifugiati parità di trattamento con i cittadini italiani. Nonostante le normative internazionali ed interne garantiscano determinate tutele, dal rapporto annuale del sistema Sprar/Siproimi si conclude che esistono ancora molti ostacoli nel raggiungimento dell'autonomia abitativa. In particolare, nel 2018, le principali difficoltà riscontrate nell'orientamento e inserimento abitativo, sono dovute a precarietà lavorativa (67.4%), diffidenza delle agenzie immobiliari (55.5%), canoni di locazione (26.5%), abitazioni incompatibili (11.1%), reti assenti (5.0%). Soltanto nell'11% dei casi non è stata riscontrata alcuna criticità⁶⁴.

In ogni caso, nell'eventualità di affitto a cittadini stranieri extracomunitari, il locatore sarà obbligato a comunicare l'avvenuta locazione all'autorità di pubblica sicurezza con annessi nominativi delle persone ivi presenti.

⁶² Convenzione sullo status dei rifugiati, Art. 21

⁶³ D. lgs. N. 251, 19 Novembre 2007, Art. 29, comma 3 – ter.

⁶⁴ Rapporto annuale SPRAR/SIPROIMI, Anno 2018.

Esistono dei progetti di accoglienza che prevedono “un percorso di orientamento all’inserimento abitativo e un contributo alloggio⁶⁵”. Questi progetti sono stati pensati a supporto dell’autonomia abitativa delle fasce più deboli della popolazione. Ci riferiamo quindi ad “alloggi sociali, coabitazioni, accoglienza di famiglia, percorso di accompagnamento e servizi di orientamento⁶⁶”. Progetti che si spera possano migliorare la condizione di queste persone e che permettano loro di integrarsi e sentirsi effettivamente inclusi all’interno della società. Ci riferiremo in particolare all’iniziativa Soluzioni Abitative Solidali, realizzata per far fronte alla difficoltà degli stranieri ad ottenere contratti d’affitto regolari. In questo caso, sono stati contattati gli amministratori di sostegno delle case di proprietà di anziani non autonomi residenti in case di riposo, mettendo così a contatto due esigenze complementari. Da un lato, i proprietari e le famiglie di abitazioni private non utilizzate per lunghi periodi e, dall’altra, gli ospiti dei Centri di accoglienza, bisognosi di un primo alloggio che possa permettere loro di avviare un percorso che gli possa far raggiungere l’autonomia abitativa. Ecco che queste case sono state affittate a prezzi vantaggiosi, per permettere loro nel frattempo di cercare un lavoro stabile ed una sistemazione autonoma. L’inclusione sociale presuppone il raggiungimento di una certa autonomia abitativa, senza la quale rischierebbero di essere ulteriormente emarginati.

3.2 Evitare pratiche illegali – “Trieste è bella di notte”.

Ne “Trieste è bella di notte”, film diretto da Matteo Calore, Stefano Collizzoli e Andrea Segre, vengono rivelate le riammissioni informali dei migranti provenienti dalla rotta balcanica dall’Italia verso la Slovenia. Le esperienze vengono narrate dai migranti in prima persona che raccontano le controversie dei lunghi viaggi che hanno dovuto affrontare, oltre ai maltrattamenti subiti all’ordine del giorno. Le riammissioni sono avvenute tra maggio e dicembre 2020, durante l’esplosione della pandemia Covid – 19. Il governo italiano ha reso operativa la polizia lungo la frontiera con la Slovenia in modo tale da ridurre la pressione migratoria. La polizia ha così riportato in Slovenia circa 1300 persone, che sono state addirittura respinte fino alla Bosnia- Erzegovina. I migranti hanno testimoniato di essere stati respinti nonostante la polizia avesse comunicato loro di portarli in un centro di

⁶⁵ UNHCR, *la casa dei rifugiati*.

⁶⁶ JUMAMAP, *Refugees map service*.

accoglienza. In realtà, ogni qualvolta li facevano salire sui mezzi di trasporto con cui si spostavano, li riconsegnavano agli sloveni e ai croati. Le riammissioni venivano giustificate facendo riferimento all'Accordo di riammissione siglato fra Italia e Slovenia il 3 settembre del 1996. Un accordo concluso in forma semplificata e autolegittimato che non è mai stato ratificato con legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Questo accordo fu concluso per cercare di organizzare le relazioni diplomatiche fra i due paesi, nel tentativo di contrastare la criminalità organizzata e i flussi di immigrazione clandestina. Gli accordi sono stati voluti nel contesto della rotta balcanica, ovvero quella rotta migratoria testimone di tragedie che vedono vittima i migranti fuggitivi dal Medio Oriente.

Nel film si fa riferimento al viaggio interminabile che gli stranieri sono costretti ad affrontare, per poi essere respinti nuovamente in Croazia e successivamente in Bosnia. La polizia italiana è protagonista di questo scandalo in quanto ha respinto i nuovi arrivati alla frontiera di Trieste reindirizzandoli nuovamente verso la Slovenia. Il confine tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina risulta essere quello più atroce per i migranti. Infatti, secondo le loro testimonianze, questo risulta essere il confine in cui sono vittime di atrocità fisiche e psicologiche, dove vengono maltrattati e malmenati in maniera brutale.

In particolare, il film narra la storia di un gruppo di 16 richiedenti asilo di origini pakistane ed afgane, arrestati dalla polizia croata. Nell'indagine di Amnesty International sono state raccolte anche le opinioni dei medici che hanno curato gli uomini e delle Ong, testimoni delle ferite riportate dalle vittime. In alcuni casi, i migranti verranno privati dei loro beni, dei pochi contanti che possiedono, gli verranno rubate le scarpe, e saranno costretti a camminare scalzi nei fiumi ghiacciati durante l'inverno. Dopo ore di abusi la polizia li rilascerà in condizioni disumane, talvolta incapaci di continuare il viaggio a causa delle ferite riportate. Cinque persone saranno troppo deboli per continuare il viaggio ed arrivare a destinazione, saranno costrette a fermarsi e a non continuare il percorso.

Amir, pakistano, racconterà di aver supplicato la polizia di avere pietà, dopo essere stato legato e umiliato più volte. Tuttavia, la polizia si dimostrerà incurante

e disumana nei suoi confronti e nei confronti dei suoi compagni. Amir riporterà fratture ed ematomi su tutto il corpo.

Tariq, un altro ragazzo in viaggio, subirà maltrattamenti che lo costringeranno a dover utilizzare una sedia a rotelle per potersi muovere nuovamente.

Soltanto alcune persone riusciranno a giungere al centro di accoglienza Miral di Velika Kladusa, in Bosnia- Erzegovina, gestito dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Il medico del centro di accoglienza testimonierà di aver dovuto curare le ferite riportate dai migranti alla nuca con punti di sutura, oltre a fratture e collassi polmonari riportati.

I medici del centro riferiranno che circa il 60% dei migranti e richiedenti asilo dichiarerà di essere stato malmenato dalla polizia all'attraversamento del confine. Le lesioni riportate in alcuni casi richiederanno tempi prolungati per la guarigione. Quindi, questo costringerà le persone a rimanere immobilizzate per mesi, e saranno scoraggiate dal riprovare ad attraversare nuovamente il confine. Per questo motivo, molti di loro rimarranno bloccati in Bosnia e non ritenteranno l'attraversata, ormai soprannominata "*the game*" dagli stessi migranti, in quanto non si sentiranno sicuri e dubiteranno fortemente di sopravvivere ad un secondo viaggio. Le persone saranno così abbandonate a loro stesse, prive di speranza. Saranno proprio gli stessi migranti che, partiti fiduciosi di trovare accoglienza in Italia, chiederanno all'Italia di non illuderli con promesse fittizie se poi la politica seguita è quella dei respingimenti al confine. Dichiareranno di essere stati tratti in inganno dalle false promesse del governo italiano. Piuttosto che illuderli di poter approdare sani e salvi in un luogo sicuro, bisognerebbe prepararli a quella che è la realtà, permettendo loro di evitare tutti questi maltrattamenti e torture.

Le riammissioni informali saranno dichiarate illegittime in seguito alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma nel gennaio 2021, in seguito al ricorso di Anna Brambilla e Caterina Bove dell'Associazione Studi Giuridici Immigrazione (ASGI). I giudici in questa occasione riconosceranno l'illegittimità dell'accordo bilaterale di riammissione tra Italia e Slovenia del 1996, utilizzato fin troppe volte per respingere i migranti, pur non essendo mai stato ratificato. Nella sentenza si pronuncia che "la riammissione informale non può essere mai applicata nei confronti di un richiedente asilo, senza nemmeno provvedere a raccogliere la sua

domanda, con una prassi che viola la normativa interna e sovranazionale in materia⁶⁷”. Inoltre, si afferma che “la procedura di riammissione ha leso il diritto fondamentale del ricorrente di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale”. In una conferenza stampa dell’8 settembre 2020 il Ministero dell’Interno italiano comunicherà che dall’inizio del 2020, ben 852 persone erano state riammesse in Slovenia. Nel rapporto di Amnesty International del 16 aprile 2020, si legge:

viene negato l’accesso alla procedura di asilo a molti potenziali richiedenti entrati illegalmente in Slovenia: essi vengono multati e riportati con la forza – spesso collettivamente – nella confinante Croazia. Queste espulsioni collettive si verificano senza il rispetto delle appropriate garanzie procedurali contro il *refoulement* e nonostante informazioni credibili circa le diffuse violenze commesse dalla polizia croata e il rischio di ulteriori espulsioni verso la Bosnia Erzegovina⁶⁸.

Inoltre, lo stesso Ministero degli Interni sloveno ha riferito che nei primi sei mesi del 2019 aveva trasferito 3549 stranieri in Croazia attraverso le procedure informali. Dall’inizio del 2018 invece, erano state respinte in Croazia circa 20000 persone⁶⁹.

Nonostante tutto, il ministro dell’Interno Piantedosi emanerà una direttiva nel dicembre 2022 per riprendere le riammissioni informali, pur essendo state queste dichiarate illegali.

Secondo la Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD), una rete di organizzazioni volte a tutelare le libertà civili garantite dalla Costituzione italiana e dal diritto internazionale nel tentativo di lottare contro gli abusi e le violazioni, bisognerebbe optare per diverse soluzioni piuttosto che promuovere la detenzione amministrativa degli stranieri. Infatti, congiuntamente all’associazione Progetto Diritti ha promosso il progetto Alternative alla detenzione: verso una gestione più efficace e umana delle migrazioni. Ad oggi risulta prassi rinchiudere gli stranieri nei centri di detenzione amministrativa in quanto irregolari sul territorio. Trattasi di detenzione riguardante gli stranieri che attendono di essere rimpatriati.

⁶⁷ Sentenza del Tribunale di Roma, 9 Maggio 2023, n. 3938/2022.

⁶⁸ Rapporto *Amnesty International*, Diritti umani in Europa 16 aprile 2020.

⁶⁹ *Border Violence Monitoring Network report on illegal practice of collective expulsion on Slovene – Croatian border*, Aprile 2018.

Il 6 marzo 1998, sarà approvata la legge n. 40 che regolerà la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. La legge sancisce che “il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino⁷⁰”. E stabilisce che la permanenza nel centro non deve superare i venti giorni complessivi, a meno che il questore non ne richieda una proroga che non può comunque superare i dieci giorni. Inizialmente quindi, il massimo del trattenimento poteva raggiungere i 30 giorni. Questo limite sarà poi aumentato sino a 60 giorni dalla legge n. 189 del 30 luglio 2002 in modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo. Dopodiché, aumenterà ulteriormente in seguito alla legge n. 125 del 24 luglio 2008 che convertirà in legge il decreto legge del 23 maggio 2008 n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e sarà prorogato fino a 180 giorni. La Direttiva n. 115 del 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, legittimerà la detenzione amministrativa in tema di gestione della migrazione.

La detenzione si estenderà a 18 mesi in seguito al decreto legge n. 89 del 23 giugno 2011 recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Soltanto con il decreto legislativo n. 163 del 10 novembre 2014 recante l'attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, si assisterà ad una diminuzione del limite massimo della detenzione amministrativa pari a 3 mesi, o soli 30 giorni nel caso in cui lo straniero sia già stato detenuto in carcere 3 mesi. Infine, il decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018, il cosiddetto decreto sicurezza, estenderà nuovamente il periodo di detenzione a 180 giorni, oltre ad ampliarne anche le condizioni.

Il trattenimento di queste persone all'interno di un centro di detenzione incide sulla loro libertà personale. La detenzione amministrativa risulta inconciliabile con i più elementari principi dello Stato di diritto se praticata per ragioni

⁷⁰ L. n. 40, Art. 12 co. 16, Marzo 1998.

esclusivamente legate alla gestione della politica migratoria. Le corti supreme nazionali e internazionali considerano scandalosa la detenzione senza reato, e sostengono che la privazione della libertà personale si giustifica solo nella misura in cui essa appaia necessaria all'effettiva esecuzione del provvedimento di espulsione. Tuttavia, la percentuale di stranieri effettivamente allontanati dopo un periodo di trattenimento risale al 50%, mentre un numero crescente di immigrati irregolari è rimasto sul territorio in una condizione di sostanziale indeportabilità, e questo causa la loro "apolidia di fatto"⁷¹. È dunque di difficile individuazione, considerando i dati sopracitati, l'utilità dei centri di detenzione. Potremmo affermare che i centri di detenzione rappresentano l'alternativa all'eliminazione di alcune categorie specifiche di stranieri. La detenzione amministrativa si è conseguentemente trasformata in uno strumento di difesa sociale etichettando queste persone come appartenenti a fasce della popolazione pericolose e rischiose da dover eliminare, risulta essere quindi uno strumento di contrasto all'immigrazione irregolare. Infatti, attraverso la detenzione, secondo le istituzioni, si preverrà il rischio di fuga, e si eviterà la loro pericolosità sociale isolandoli. Tuttavia, la definizione di queste persone come rischiose e pericolose merita una riflessione. Le categorie di rischio e pericolo determinano le modalità attraverso cui la persona dovrà essere allontanata. La definizione di pericoloso e rischioso risulta standardizzata da parte di prefetture e questure, che si limitano esclusivamente a costruire una griglia di indici presuntivi su cui poi si basano anche i giudici per valutare il provvedimento da prendere nei confronti della persona considerata. La discrezionalità di cui godono prefetture e questure nel definire la pericolosità migrante consente di utilizzare selettivamente le norme sul controllo dell'immigrazione. Gli stranieri vengono valutati in base alla loro supposta pericolosità o rischiosità sociale. Conseguentemente, la detenzione è una misura precauzionale di difesa sociale per eliminare coloro i quali sono percepiti essere problematici, piuttosto che di effettiva eliminazione di irregolari.

3.3 Ampliamento corridoi umanitari.

I corridoi umanitari rappresentano un programma di trasferimento e integrazione in Italia rivolto a migranti in condizione di vulnerabilità. In particolare, si tratta di

⁷¹ D. Wilsher, *Immigration Detention*, cit., p. xix.

un'alternativa legale e sicura per donne sole con bambini, vittime del traffico di esseri umani, anziani, persone con disabilità.

I “corridoi umanitari” [prevedono] la possibilità che i suoi beneficiari non siano individuati tra coloro per i quali l'UNHCR ha disposto la protezione internazionale, ma se ne differenziano perché non presuppongono, anche se nemmeno escludono, la temporaneità del soggiorno, mirando piuttosto alla migliore inclusione sociale possibile in uno scenario che a breve dovrebbe consentire, anche come effetto delle politiche nazionali di stop all'immigrazione per lavoro, la possibilità di una maggiore stabilizzazione di coloro che giungono nell'Unione europea per motivi di asilo”. [...] “La differenza tra i “corridoi umanitari” ed il quadro europeo dei reinsediamenti riguarda anche un secondo aspetto, in quanto è ferma convinzione dei promotori dei “corridoi umanitari” quella di non volerli mettere nel conto dei *resettlement* promossi dall'Unione europea a carico dei singoli Paesi membri. Si vuole evitare, insomma, che la spinta per un maggiore impegno di solidarietà delle società civili europee vada a compensazione, facendo così somma zero, con gli impegni che i singoli Stati dovranno assumere nei riguardi dell'Unione europea e dell'UNHCR⁷².

I corridoi umanitari aspirano ad evitare la morte in itinere dei migranti che tentano di raggiungere l'Europa dal mare. Nondimeno, consentono a persone vulnerabili di accedere al sistema di protezione internazionale attraverso un ingresso legale e sicuro. Inoltre, si prefiggono l'obiettivo di contrastare il traffico e la tratta di esseri umani.

A partire dal 2015, il programma ha consentito l'ingresso di circa 4000⁷³ persone provenienti da Libano, Etiopia, Niger, Giordania, Libia, Pakistan e Iran. La lista dei possibili beneficiari dei corridoi umanitari, viene vagliata dal Ministero dell'Interno, che si occupa di individuare i casi più bisognosi. Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale effettuerà i controlli per la concessione dei visti d'ingresso.

Questo canale prevede il coinvolgimento diretto delle Organizzazioni della Società Civile nella fase di accoglienza. Gli enti quali Caritas italiana, Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche, Tavola Valdese, ARCI garantiscono loro alloggio e assistenza per il periodo di completamento dell'iter della richiesta di protezione internazionale. Il fatto che la società civile si prenda carico dei costi diretti di accoglienza rende più facile la sua introduzione rispetto ad altri strumenti che invece risultano di difficile ammissione da parte dei governi.

⁷² P. Morozzo della Rocca, Diritto, Immigrazione e Cittadinanza – Fascicolo n. 1 2017.

⁷³ Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Politica Estera e Cooperazione allo sviluppo.

Per questo motivo i Corridoi Umanitari sono potenzialmente replicabili in molti contesti, sulla base della disponibilità della società civile, non comportando costi economici o politici significativi per lo Stato che accoglie. L'accoglienza si presenterà a carico delle associazioni promotrici. La centralità della società civile, essendo il finanziamento dell'operazione a carico delle organizzazioni proponenti, fa sì che

Due forme di intervento, fra le altre, sono emerse nel tempo come punti di forza di una strategia capace di contrastare insieme gli atteggiamenti opposti di subordinazione e di avversione che si fronteggiano rispetto alle migrazioni. Queste due forme sono l'accoglienza diffusa sul territorio, per una distribuzione equilibrata dell'impatto rappresentato dal fenomeno, e la collaborazione tra sfera pubblica e privata, fra democrazia rappresentativa delle istituzioni e partecipativa dei corpi sociali⁷⁴.

L'accoglienza diffusa fa sì che migranti e società civile formino un nucleo umano coinvolto nell'accogliere e partecipare attivamente.

I corridoi umanitari sono un progetto di accoglienza e integrazione di rifugiati e migranti vulnerabili insignito nel 2019 del premio Nansen per i Rifugiati per l'Europa. L'esperienza dimostra dunque che è possibile garantire ingresso regolari e controllati, evitando ingressi irregolari e viaggi "della morte". Il Presidente Sergio Mattarella li ha definiti "un momento di realizzazione concreta dei principi della Costituzione italiana⁷⁵". Inoltre, il Parlamento europeo ha auspicato la loro estensione ad altri paesi membri e Nils Muižnieks, ex Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, lo ha ritenuto "un buon esempio di quello che l'Europa può fare per aiutare i migranti e affrontare gli attuali flussi di rifugiati".

Il progetto dovrebbe essere replicato ulteriormente, fungendo da esempio di solidarietà concreta verso i più bisognosi.

Il "Primo Rapporto sui Corridoi Umanitari in Italia e altre vie legali e sicure d'ingresso", a cura di Caritas Italiana, dimostra l'esperienza positiva dei corridoi, considerata una delle poche se non uniche risposte strutturate per combattere i trafficanti e limitare le morti in mare garantendo sicurezza ai migranti. Questi programmi sono finanziati dagli sponsor stessi. Infatti, si tratta in molti casi di

⁷⁴ Giuseppe Sangiorgi, *la vita italiana dei Corridoi Umanitari*, in *libertà civili*, gennaio 2017, pp. 45-50.

⁷⁵ *Corridoi umanitari, cosa sono e come funzionano. Guerre dimenticate. Dossier*, 19 Settembre 2021.

community based e *private sponsorship*, ovvero gruppi o organizzazioni, gli sponsor, che si assumono la parziale responsabilità di fornire sostegno finanziario e sociale alle persone richiedenti protezione fintanto che questi diventino autosufficienti. In questo modo, lo Stato non si assume direttamente alcun onero relativo all'assistenza di queste persone.

I modelli di sponsorizzazione comunitaria sono paragonabili a una partnership pubblico-privata tra i governi e la società civile, che facilita l'ingresso dei rifugiati. Le comunità locali e i privati forniscono sostegno alle persone che necessitano di accoglienza.

I programmi di sponsorizzazione privati sono caratterizzati invece da una parziale condivisione delle responsabilità tra governi e attori privati. Tutto ciò viene sancito da accordi formali che definiscono obblighi reciproci.

In Europa, c'è il tentativo di avviare e istituire programmi di sponsorizzazione privata e comunitaria per poter rispondere alle necessità di aumentare le possibilità di accesso legale e sicuro alla protezione internazionale. Nel settembre 2017, la Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri dell'UE di “di esplorare modalità per istituire programmi di sponsorizzazione privata⁷⁶”. Inoltre, nel settembre 2018 la Commissione ha divulgato una comunicazione al Parlamento Europeo e al Consiglio descrivendo i percorsi sicuri e legali di accesso alla protezione come strumento indispensabile di una politica migratoria equilibrata e globale⁷⁷.

Uno studio di fattibilità, commissionato dalla Commissione europea e pubblicato nel 2018, offre vari esempi di modelli di *private* e *community sponsorship* esistenti in Europa, esplorando i modi in cui l'UE potrebbe sostenerne l'ampliamento. Lo studio di fattibilità UE mappa i programmi di sponsorizzazione di otto paesi europei, tra cui Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito⁷⁸. Lo studio testimonia come tra il 2013 ed il

⁷⁶ Commissione europea, Comunicazione sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione, 27 Settembre 2017.

⁷⁷ Commissione europea, Communication from the Commission to the EP and the Council “*Enhancing legal pathways to Europe: an indispensable part of a balanced and comprehensive migration policy*”, 2018.

⁷⁸ Commissione europea 2018, *Study on the feasibility and added value of sponsorship schemes as a possible pathway to safe channels for admission to the EU, including resettlement*.

2018 il numero di persone ammesse attraverso programmi di sponsorizzazione privata o comunitaria sia stato di circa 31 690 persone. Lo studio dell'UE analizza il valore aggiunto del sostegno dell'UE a tali programmi attraverso quattro scenari. Il primo scenario prevede il mantenimento dello status quo e quindi di non lanciare nuove iniziative in termini di implementazione di proposte legislative. Il secondo scenario propone alcune *soft measures* per poter sostenere e migliorare la capacità degli Stati e delle organizzazioni della società civile nella progettazione e attuazione di programmi di sponsorizzazione privata e/o comunitaria. Ad esempio attraverso la realizzazione di workshop internazionali per lo scambio di buone prassi e linee guida per gli Stati membri. Il terzo e più ambizioso scenario si concentra su nuove misure di finanziamento. La proposta è quella di facilitare l'accesso ai fondi per le organizzazioni della società civile che così potrebbero essere ulteriormente supportate nei loro sforzi di sponsorizzazione. Il quarto scenario analizza invece la fattibilità di nuove proposte legislative dell'UE per consentire una migliore armonizzazione dei regimi di sponsorizzazione privata in tutta Europa, pur senza divenire troppo rigida. Lo studio conclude raccomandando alla Commissione europea di sostenere la diffusione di regimi di sponsorizzazione privata e comunitaria migliorando le opportunità di finanziamento per gli Stati e le Organizzazioni della società civile.

Il manuale “Corridoi umanitari: le procedure di implementazione per la loro estensione su scala europea” funge da pista per la loro estensione e replicabilità su scala europea. Secondo il manuale i Corridoi Umanitari rappresentano un esempio concreto di quanto la società civile, le associazioni e le istituzioni siano importanti quando collaborano per affrontare la questione rifugiati e migrazione. Attraverso un canale più sicuro risulta possibile far fronte alle morti nel Mediterraneo. Il procedimento inizia dal posto in cui si trova il migrante, laddove le associazioni individuano la lista di potenziali beneficiari dell'operazione. Dopodiché, sarà valutato il percorso migratorio che queste persone dovranno affrontare, favorendo possibilmente eventuali ricongiungimenti familiari. A questo punto le liste verranno sottoposte al controllo delle autorità consolari dei Paesi europei di destinazione. In seguito, i consolati rilasceranno visti con validità territoriale limitata. I profughi potranno arrivare in Europa attraverso voli sicuri potendo procedere con la domanda d'asilo. Infine, giunti a destinazione, i migranti

potranno iniziare un percorso di inserimento delle associazioni proponenti i corridoi, ricevendo ospitalità, sostegno economico e orientamento nella ricerca di un'occupazione.

I Corridoi Umanitari non sono la soluzione al fenomeno dei flussi migratori, ma rappresentano un punto di partenza per una risposta efficace all'inclusione rispettosa dei diritti di tutti. Come Fëdor Dostoevskij afferma "io mi sento responsabile appena un uomo posa il suo sguardo su di me", così tutta la società civile dovrebbe agire.

3.4 Diffusione cultura dell'accoglienza e della co-responsabilità – accoglienza in famiglia come percorso di integrazione.

L'accoglienza in famiglia prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini nel supportare i migranti nel loro percorso verso il raggiungimento dell'autonomia. Il progetto Fondo asilo migrazione e integrazione, FAMI, "dalle esperienze al modello: l'accoglienza in famiglia come percorso di integrazione" si fa promotore della partecipazione diretta della società civile e il rafforzamento della condivisione degli spazi e l'incontro con i migranti, per poter così abbattere certi pregiudizi e promuovere una differente narrazione dei fenomeni migratori. Sarebbe quindi opportuno cercare di incoraggiare il progetto di accoglienza in famiglia per poter sensibilizzare le persone a ciò che è la co-responsabilità e a come possono contribuire esse stesse direttamente all'integrazione delle persone bisognose.

Le famiglie dovrebbero accogliere queste persone in casa propria, anche se solo per periodi circoscritti, questo percorso permetterebbe ai migranti una più facile integrazione. Infatti, sentendo meno il peso dell'esclusione sociale e del "nuovo", potrebbero essere più facilmente e velocemente in grado di integrarsi all'interno della società. Attraverso la creazione di reti sociali e una collaborazione tra pubblico-privato, risulterebbe agevolato il percorso di inserimento dei migranti all'interno della comunità.

Il progetto risulta affidabile, in quanto può confidare in professionisti appartenenti ai gruppi territoriali di *Refugees Welcome Italia*, che seguono e rispettano una metodologia di lavoro rigorosa per impegnarsi a conciliare le esigenze di tutti, sia della famiglia che del migrante, organizzando momenti di formazione precedenti

l'avvio della convivenza, che risulta comunque revocabile in caso di incomprensioni inconciliabili tra le parti. Inoltre, si basa chiaramente sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione diretta della società, che contribuisce a creare uno scambio e una condivisione con i migranti. Nondimeno, bisogna considerare la reciprocità del progetto, l'accoglienza giova sia a chi accoglie sia a chi è accolto. L'accoglienza in famiglia risulta infatti essere una grande opportunità di arricchimento culturale ed emotivo per i cittadini, oltre che per i migranti ospitati.

Tutto ciò potrebbe contribuire ad un cambiamento nella narrazione e nella rappresentazione visuale sui migranti, accompagnata dalla destrutturazione dei pregiudizi e degli stereotipi cui è solita cadere la società. La narrazione non sarebbe quindi più contrassegnata dai soliti *frame* narrativi ricorrenti quali quelli dell'invasione degli stranieri, del pericolo che essi rappresentano, della violenza che portano, dell'allontanamento che meritano, ma piuttosto da nuovi *frame* narrativi che testimonino l'importanza dell'incontro e dello scambio con altre culture, la possibilità per il migrante di essere soggetto proattivo grazie anche al contributo delle famiglie ospitanti.

Nel Dicembre 2021, il gruppo di ricerca del Dipartimento di Management e Diritto, Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Roma di Tor Vergata, valuterà l'impatto sociale del progetto FAMI⁷⁹. L'Università effettuerà la Valutazione d'Impatto sulla Salute del progetto, valuterà quindi i punti di forza e debolezza del modello, valutandone l'impatto sui beneficiari diretti ed indiretti. Verranno valutate diverse tipologie di *outcome* che potranno essere hard, se oggettivamente misurabili, o soft, se soggettivamente misurabili, che saranno associate agli *stakeholders* del progetto, ovvero all'individuo e alla persona, alla comunità e alla società. Verrà considerato inoltre l'*outcome cashable* o non. La *cashability* è la caratteristica di un *outcome* che lo rende esprimibile in termini monetari. Per i rifugiati, gli *outcome* sono individuati in benessere personale, autonomia abitativa, rete sociale, autonomia economica, competenze, senso di appartenenza e integrazione. Per le famiglie e per la comunità invece, fondamentale sarà lo scambio interculturale. Per la pubblica amministrazione,

⁷⁹ Università degli studi di Roma Tor vergata, Valutazione dell'impatto sociale del progetto FAMI "dalle esperienze al modello: l'accoglienza in famiglia come percorso di integrazione".

centrale sarà l'integrazione. I dati raccolti dimostrano positività estrema negli *outcome* del progetto di accoglienza in famiglia, di portata innovativa ed efficace nella gestione della migrazione.

Una delle uniche criticità legate al progetto sarebbe la necessità ad apportare fondi alle famiglie ospitanti, permettendo di aumentarne così il numero. Fare affidamento sulla loro singola disponibilità economica potrebbe risultare talvolta in un ostacolo all'attuazione del progetto stesso in quanto scoraggerebbe coloro i quali vorrebbero ospitare ma non possono finanziariamente permetterselo. Attraverso un parziale finanziamento del progetto si potrebbe registrare un considerevole aumento delle famiglie interessate ad accogliere una persona all'interno della propria abitazione.

Esempi concreti di co-responsabilità e solidarietà sono stati registrati a Torino, dove è stato attuato il progetto "Accoglienza in famiglia" su iniziativa del Pastorale Migranti della Diocesi di Torino, della Diaconia Valdese e dell'Associazione Trame. Inoltre, a Trieste, il progetto "A Trieste l'ospitalità è di casa", di iniziativa del Comune, della Caritas Diocesana e del Consorzio Italiano di Solidarietà, ha permesso di creare una rete di supporto e relazioni che si è rivelato essere efficiente a favorire e facilitare il processo di integrazione dei nuovi arrivati.

Il grafico sotto riportato offre una visione della ripartizione del valore sociale generato attraverso l'attività di accoglienza dei rifugiati in famiglia.




Figura 3.1. Rappresentazione della distribuzione del valore sociale generato rispetto agli *outcome* relativi allo stakeholder rifugiati.

Fonte: Fondo asilo, migrazione e integrazione, Accoglienza in famiglia: una valutazione dell'impatto sociale, Dicembre 2021.

Per poter rafforzare questi progetti e mantenerli efficaci dovremmo migliorare la loro sostenibilità economica nel lungo periodo, garantendo fondi o sussidi alle famiglie in modo tale da incentivare la partecipazione dei potenziali interessati. Inoltre, dovremmo creare più momenti di confronto e scambio, in modo tale da condividere la positività delle esperienze in seguito all'attuazione di questi programmi per condividerne i risultati e benefici ottenuti incentivandone così la diffusione.

Conclusioni

In conclusione, la necessità di superare il Regolamento di Dublino emerge come una priorità fondamentale per garantire un sistema migratorio più equo, solidale ed umano in Europa. Le pratiche illegali quali il respingimento al confine violano i diritti fondamentali dei migranti e non risolvono le sfide legate alla migrazione. È imperativo promuovere alternative legali e sostenibili come l'ampliamento dei corridoi umanitari, che consentono un accesso sicuro e regolare alle persone in cerca di protezione. L'accoglienza in famiglia si configura come una soluzione preziosa per favorire l'integrazione e l'inclusione sociale dei migranti, offrendo un ambiente accogliente e empatico in cui possono costruire legami significativi e sentirsi parte della comunità locale. La dimensione familiare apporta stabilità emotiva e sociale, facilitando il percorso di integrazione e contribuendo a rompere i pregiudizi e le barriere culturali. È fondamentale promuovere politiche e iniziative che valorizzino l'accoglienza in famiglie come pratica diffusa e condivisa, coinvolgendo la società civile, le istituzioni e le organizzazioni nella creazione di reti di sostegno e solidarietà. Attraverso la testimonianza di esperienze positive e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, si può promuovere una cultura dell'accoglienza e dell'inclusione che favorisca la costruzione di comunità più coese e multiculturali. Il superamento del Regolamento di Dublino e l'adozione di politiche basate sull'accoglienza, l'integrazione e il rispetto dei diritti umani rappresentano passi fondamentali verso la costruzione di una società più giusta, solidale e inclusiva per tutti. È necessario un impegno congiunto e coordinato a livello europeo per affrontare in modo efficace le sfide della migrazione e promuovere un approccio umanitario e sostenibile alle questioni emergenti. In questo contesto, l'importanza di ampliare i corridoi umanitari e favorire l'accoglienza in famiglia non può essere sottovalutata, poiché rappresentano strumenti concreti per garantire un'accoglienza dignitosa e una integrazione efficace dei migranti nella società di accoglienza. Solo attraverso un impegno costante e una collaborazione inclusiva sarà possibile costruire un futuro in cui la diversità sia vista come un valore e non come un problema. La tesi si conclude dunque sottolineando la necessità di trasformare le politiche migratorie e le pratiche di accoglienza verso un approccio basato sulla solidarietà, la condivisione e il rispetto reciproco. Solo abbracciando

la diversità e promuovendo la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti sarà possibile costruire ponti di comprensione e costruire un futuro migliore per le generazioni presenti e future.

Bibliografia:

Ambrosini Maurizio e Nazareno Panichella, Immigrazione, occupazione e crisi economica in Italia, p. 115 – 134, 2016.

Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione, I risultati dell'analisi quantitativa sulla discriminazione, Centro Studi Medi, p. 8, 27 Febbraio 2023.

Banerjee V. Abhijit e Duflo Esther, Una buona economia per tempi difficili, Editori Laterza, 2020.

Benedicto Ainoha Ruiz e Pere Brunet, Transnational Institute, *Building Walls, Fear and Securitization in the European Union*, 9 Novembre 2018.

Eve Michael, una sociologia degli altri e un'altra sociologia: la tradizione di studio sull'immigrazione, Il Mulino S.p.a., Aprile 2001, nuova serie, Vol. 36, pp. 233 – 259.

Morozzo della Rocca Paolo, Fascicolo n. 1 2017, Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. I due Protocolli d'Intesa sui "Corridoi Umanitari" tra alcuni enti di ispirazione religiosa e il governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione, 2017.

Sangiorgi Giuseppe, la vita italiana dei Corridoi Umanitari, in libertà civili, pp. 45-50, Gennaio 2017.

Scuccimarra Luca, Rileggere il territorio: Spazio politico e identità: riflessioni sul dibattito in corso, Meridiana, pp. 279 – 294, 2004.

Sormani Mariachiara, Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente, obbligo di soccorso in mare, evoluzione degli assetti navali nel mare Mediterraneo e ruolo delle ONG, Vol. XVII, p. 17, 2019.

Wilsher Daniel, *Immigration Detention*, Law, History, Politics p. xix., Giugno 2014.

Legislazione:

Circolare del Ministero dell'Interno n. 8, 1995.

Codice civile, Art. 43, comma 1.

Codice civile, Art. 43, comma 2.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 settembre 2009, sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE [COM(2009) 447 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione, Bruxelles, 27 Settembre 2017, COM(2017) 558 finale.

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, *“Enhancing legal pathways to Europe: an indispensable part of a balanced and comprehensive migration policy”*, 2018.

Comunicazione della Commissione europea, Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, Bruxelles, 23 Settembre 2020, COM/2020/609 finale.

Comunicato stampa del Consiglio dell'Unione europea, il Consiglio approva dei mandati negoziali sul regolamento Eurodac e sul regolamento sugli accertamenti e 21 Stati adottano una dichiarazione sulla solidarietà 22 Giugno 2022.

Comunicato stampa del Consiglio dell'Unione europea, 8 Giugno 2023, accordo sugli atti legislativi fondamentali in materia di asilo e migrazione.

Consiglio dell'Unione europea, norme dell'UE in materia di asilo e migrazione, cronistoria – patto sulla migrazione e asilo, 20 Dicembre 2023.

Convenzione relativa allo status dei rifugiati, Ginevra, 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge n. 722/1954.

Costituzione italiana, Art. 10, comma 3.

Costituzione italiana, Art. 16.

D. lgs. 19 Novembre 2007, n. 251.

D. lgs. 28 Gennaio 2008, n. 25.

D. lgs. 12 Gennaio 2015, n. 21.

D. lgs. 18 Agosto 2015, n. 142.

D. lgs. 22 Dicembre 2017, n. 220.

D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572.

GU N. 115, 09 Maggio 2008, pag. 0078 – 0078.

L. 15 gennaio 1992, n. 21.

L. 5 Febbraio 1992, n. 91.

L. 6 Marzo 1998, n. 40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016)467).

Raccomandazione della Commissione europea n.914 relativa a un programma di reinsediamento europeo, 8 Giugno 2015.

Raccomandazione della Commissione europea n. 1366, su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione), 23 Settembre 2020.

Relazione della Presidenza – via da seguire riguardo alla politica in materia di asilo e migrazione dell'UE - Risultati delle discussioni, 14364/19 Bruxelles, 22 Novembre 2019.

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, Codice frontiere Schengen.

Regolamento (CE) N. 446/2009 della Commissione del 14 maggio 2009 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (COM 2009 446 def. – non pubblicata in GU).

Regolamento (UE), Regolamento di Dublino III, n. 604/2013, del 26 Giugno 2013, La politica di asilo dell'Unione europea: determinazione del paese dell'Unione responsabile dell'esame delle domande.

Regolamento (CE) n. 468/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, COM/2016/0468 final - 2016/0225 (COD).

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sull'attuazione del regolamento Dublino III (2019/2206(INI)).

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza".

Trib, Roma, 9 Maggio 2023, sentenza n. 3938/2022.

Sitografia:

Eurostat, *Asylum applicants by type of applicant, citizenship, age and sex – annual aggregated data*, <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=558844>, 18 Gennaio 2024.

Guardia Costiera, *Attività di soccorso in mare nel Mediterraneo Centrale, cos'è il place of safety?*, <https://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/Pages/utilizzare-nei-soccorsi-in-mare-anche-le-navi-delle-organizzazioni-non-governative-.aspx>

Il Sole24Ore, Servizio I numeri dell'emergenza, In 10 anni arrivati oltre un milione di migranti, 28 mila quelli morti nel Mediterraneo, <https://www.ilsole24ore.com/art/in-10-anni-arrivati-oltre-milione-migranti-28-mila-quelli-morti-mediterraneo-AFjiZ33>, 2 Ottobre 2023.

ISMU, comunicato stampa, Dal 2014 sono più di 28 mila i migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo, Milano, <https://www.ismu.org/dal-2014-sono-piu-di-28mila-i-migranti-che-hanno-perso-la-vita-nel-mediterraneo-comunicato-stampa-2-10-2023/>, 2 Ottobre 2023.

ISPI, *Migrazioni nel Mediterraneo: tutti i numeri*, Matteo Villa, <https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2020/02/Migrazioni-nel-Mediterraneo-tutti-i-numeri.pdf>, 22 febbraio 2020.

ISPI, Dossier, *I muri che ancora dividono l'Europa*, Giorgio Fruscione, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/i-muri-che-ancora-dividono-leuropa-24322>, 5 Novembre 2019.

ISPI, Infografica, I morti nel Mediterraneo centrale tornano a crescere, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/i-morti-nel-mediterraneo-centrale-tornano-a-crescere-146244>, 3 Ottobre 2023.

ISTAT, Report, *Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente, Anno 2018*, https://www.istat.it/it/files/2019/12/REPORT_migrazioni_2018.pdf, 16 Dicembre 2019.

ISTAT, Report, *Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente Anno 2019*, 2019,

https://www.istat.it/it/files/2021/01/REPORT_MIGRAZIONI_2019.pdf , 20
Gennaio 2021.

ISTAT, Report, *Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, Anno 2020*,
https://www.istat.it/it/files/2022/02/REPORT_MIGRAZIONI_2020.pdf , 01
Febbraio 2022.

ISTAT, Report, *Migrazioni interne e internazionali della popolazione residente, Anno 2021*,
https://www.istat.it/it/files/2023/02/REPORT_MIGRAZIONI_2021.pdf , 09
Febbraio 2023.

ISTAT, *Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia*, 2018, p. 333 –
358, <https://www.istat.it/it/files/2019/05/Vita-e-percorsi.pdf>

Istituto Cattaneo, *Immigrazione in Italia: tra realtà e percezione*, Marco Valbruzzi,
<https://www.cattaneo.org/wp-content/uploads/2018/08/Analisi-Istituto-Cattaneo-Immigrazione-realt%C3%A0-e-percezione-27-agosto-2018-1.pdf>, 27 Agosto
2018.

JUMAMAP, servizi per I rifugiati, una mappatura - a livello nazionale – dei
servizi rivolti ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale,
<https://www.jumamap.it/>.

Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione,
Cruscotto statistico giornaliero, Dati relativi al fenomeno degli sbarchi e
l'accoglienza dei migranti presso le strutture gestite dalla Direzione Centrale dei
servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Anno 2018
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2018_0.pdf , 31 Dicembre 2018.

Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione,
Cruscotto statistico giornaliero, Dati relativi al fenomeno degli sbarchi e
l'accoglienza dei migranti presso le strutture gestite dalla Direzione Centrale dei
servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Anno 2019,
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2019.pdf , 31 Dicembre 2019.

Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Cruscotto statistico giornaliero, Dati relativi al fenomeno degli sbarchi e l'accoglienza dei migranti presso le strutture gestite dalla Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Anno 2020, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2020_1.pdf , 31 Dicembre 2020.

Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Cruscotto statistico giornaliero, Dati relativi al fenomeno degli sbarchi e l'accoglienza dei migranti presso le strutture gestite dalla Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Anno 2021, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2021.pdf , 31 Dicembre 2021.

Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Cruscotto statistico giornaliero, Dati relativi al fenomeno degli sbarchi e l'accoglienza dei migranti presso le strutture gestite dalla Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Anno 2022, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2022-rev.pdf , Anno 2022.

Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Cruscotto statistico giornaliero, Dati relativi al fenomeno degli sbarchi e l'accoglienza dei migranti presso le strutture gestite dalla Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Anno 2023, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_30-11-2023.pdf , 30 Novembre 2023.

Ministero dell'Interno, X Rapporto Annuale, Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di integrazione, <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Decimo%20Rapporto%20Annuale%20-%20Gli%20stranieri%20nel%20mercato%20del%20lavoro%20in%20Italia%202020/X-Rapporto-Annuale-stranieri-nel-mercato-del-lavoro-in-Italia.pdf>, Luglio 2020.

Operational Data Portal, UNHCR, Dead and Missing at Sea, <https://data.unhcr.org/en/dataviz/95?sv=0&geo=0>, 30 Novembre 2023.

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, OIM, Report annuale gennaio – dicembre 2020, https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbd11096/files/IOM%20Coordination%20Office%20Mediterranean_Annual%20Report_2020_ITA.pdf

Rapporto annuale SPRAR/SIPROIMI, <https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2019/11/Atlante-Sprar-Siproimi-2018-leggero.pdf>, Anno 2018.

Rapporto *Amnesty International*, Diritti umani in Europa, <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2020-2021/>, 16 Aprile 2020.

United Nations, *Sustainable Development Goals* <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/> , 10 Luglio 2023.

UNHCR, The Un Refugee Agency, *No end in sight, Refugees and Migrant moving irregularly to North Africa and Europe face unspeakable horrors along Mediterranean-routes*, <https://storymaps.arcgis.com/stories/07502a24ce0646bb9703ce96630b15fa>.